SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 165**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. **218.**

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Capo I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1.

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto

1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.

4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:

a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;

b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera *c)*, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.

Art. 3.

Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI NELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

Art. 4.

Competenza degli uffici

1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.

3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate sono competenti l'ufficio distrettuale delle imposte dirette ovvero, nei casi disciplinati dall'articolo 6, comma 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini di tale imposta.

4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.

Art. 5.

Avvio del procedimento

1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

Istanza del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 7.

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 8.

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2.

Capo III

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 10.

Competenza degli uffici

1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate.

2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente l'ufficio del registro.

Art. 11.

Avvio del procedimento

1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 12.

Istanza del contribuente

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 13.

Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione

1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.

Capo IV

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 14.

Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Conciliazione giudiziale)*. — *1.* Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3.

Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.».

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente l'attività di indirizzo agli uffici periferici, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.».

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 16.

Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonché per i soci o associati di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Art. 17.

Abrogazioni e delegificazione

1. Sono abrogati:

a) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;

b) gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti l'accertamento con adesione;

c) il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

— Si riporta il testo del comma 120 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996), recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«120 Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché della conciliazione giudiziale di cui all'art 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera *i)*, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'art 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n 656, e dei commi da 137 a 140 dell'art. 2 della presente legge;

b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;

c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;

d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;

e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;

f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;

g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;

h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, coma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:

1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla, lettera *g)*,

2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;

i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia».

— Il testo del comma 13 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996 è il seguente: «13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie» è il seguente:

«Art 20. — Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione»

— Il D L. 10 luglio 1982, n 429, (*Gazzetta Ufficiale* n 190 del 13 luglio 1982) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 reca «Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria Il testo dei commi 3 e 4 dell'art 2 del citato D L. n 429/1982 è il seguente:

«3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare

complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni.

4. Se coesitono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2».

— Il testo dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973) recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» è il seguente:

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

— Il testo dell'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972) recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» è il seguente:

«Art. 57 *(Termine per gli accertamenti)*. — Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichirazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».

— Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986), è il seguente:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associativa)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui redditi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

— Il testo dell'art. 36-*bis* del citato D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 36-*bis (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni)*. — Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.

Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi di cui all'art 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c),*

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.

Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non alleati o difformi dai dati forniti da terzi».

— Il testo del comma 6 dell'art. 60 del citato D P.R. n. 633/1972 è il seguente: «L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'art 44 La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo. invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'art. 38, quarto comma»

— Il testo dell'art 3 del D.L. 30 settembre 1994, n 564 (*Gazzetta Ufficiale* n 230 del 1° ottobre 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale» è il seguente:

«Art 3 *(Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi)* — 1. La definizione di cui all'art. 2-*bis* del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

2-*bis*. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2-*ter* I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi

2-*quater* Ai fini dell'applicazione dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'art. 2435-*bis*, primo comma, lettera *b),* del codice civile.

2-*quinquies* Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

2-*sexies* La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-*bis*

2-*septies* Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza

di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* senza applicazione di interessi.

2-*octies*. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

2-*nonies*. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-*quinquies*, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili, le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento».

— Il testo del comma 137 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'art. 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:

«Art. 44 *(Partecipazione dei comuni all'accertamento)*. — I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2: gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio a persone fisiche. nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta, comunale è immediatamente esecutiva.

Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.

Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede, alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso

Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato.

Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1989), recante «Disposizioni urgenti in materia di IRPEF e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e, dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria d'irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle CC.GG» è il seguente: «1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».

— Si riporta il testo degli articoli 54 e 55 del D.P R. 26 ottobre 972, n. 633:

«Art 54 *(Rettifica delle dichiarazioni)* — L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-*bis*. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili, per ammontare superiore a quello, indicato nella dichiarazione, o, l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso

Se vi e pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'art. 60, sesto comma

Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante

Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'art 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 12

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimeno. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto al casa.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte».

«Art. 55 *(Accertamento induttivo)*. — Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33».

Note all'art 6·

— Il testo dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente·

«Art 33 *(Accessi, ispezioni, e verifiche)*. — Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n 5) dell'art 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e (nei casi e con le

modalità di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto (istruttorio), utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti (nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35).

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione, di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

(Omissis)».

— Il testo dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 52 *(Accessi, ispezioni e verifiche)*. — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia (per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali o agricole, e in ogni caso) per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso. l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 c.p.p.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedeniti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi pre-

viste e, [nei casi e con le modalità di cui all'art 5-*bis*)] presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n 7) dello stesso art 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni»

— Il testo del comma 1 dell'art. 60 del citato D.P R n 633/1972 è il seguente: «L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere, pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento di rettifica»

— Il testo del comma 1 dell'art 15 del D P R 20 settembre 1973, n. 602 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973), recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» è il seguente «Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'art 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni»

Nota all'art 8.

— Il testo dell'art 38-*bis* del D P.R. 26 ottobre 1972, n 633, è il seguente.

«Art 38-*bis (Esecuzione dei rimborsi).* — I rimborsi previsti nell'art 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento, annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art 30

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982. n 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

Note all'art 14:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

«Art. 11 *(Capacità di stare in giudizio).* — 1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2 L'uffcio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

3 L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento ».

«Art. 33 *(Trattazione in camera di consiglio).* — 1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art 32, comma 2.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario».

— Per il testo vigente dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) si veda la nota all'art 8.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592 (Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del D L. 17 settembre 1994, n. 538):

«Art. 5 *(Modalità di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio)* — 1 Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.

2. Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo:

a) 4452 Irpef e relativi interessi - conciliazione;

b) 2452 Irpeg e relarivi interessi - conciliazione;

c) 3452 Ilor e relativi interessi - conciliazione;

d) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;

e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

3. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento di cui al comma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici:

a) 44 Irpef e relativi interessi - conciliazione;

b) 45 Ilor e relativi interessi - conciliazione;

c) 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;

d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

4. Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento è effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalità si riferiscono.

5. Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e l'anno per il quale è sorta la contestazione.

6. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:

Versamento al concessionario - Versamento in banca

Codici tributo	Codici	Art.
—	—	—
4452	44	01
2452	—	02
3452	45	03
1114	46	04
1652	47	05

7. Per le operazioni effettuate in Sicilia, il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, delle altre imposte dirette e sostitutive nonché delle relative soprattasse e pene pecuniarie di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, è eseguito dall'azienda di credito al competente capitolo ed articolo di bilancio, con le seguenti modalità:

a) direttamente all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 sc per il versamento dei codici 44, 46 e 47, nonché della quota del 12,60 per cento dell'Ilor - codice 45;

b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la quota dell'87,40 per cento dell'Ilor - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124T.

8. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposioni previste da ciascuna legge di imposta.

9. I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal presente articolo:

«Art. 37 *(Attività di indirizzo agli uffici periferici)*. — 1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali noti vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

4-bis. *Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992*».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Disposizioni concernenti l'imposta di registro):

«Art. 71 *(Insufficiente dichiarazione di valore)*. — Se il valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla metà a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per i beni e i diritti di cui al comma 4 dell'art. 52 la pena pecuniaria si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore definitivamente accertato.

La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento è divenuto definitivo perché il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 (Disposizioni concernenti l'imposta sulle successione e donazioni):

«Art. 50 *(Omissione o tardività della dichiarazione)*. — 1. L'omissione e la tardività della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; se è stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria è commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta, pur essendovi beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila.

2 La pena pecuniaria è ridotta a un quarto, col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La pena pecuniaria è ridotta a un sesto del massimo se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi rinunzia prima che siano decorsi venti giorni dalla notificazione dell'avviso di fissazione della prima udienza della commissione tributaria di primo grado».

Nota all'art. 16·

— Per il testo vigente dell'art. 5 del D P.R. 22 dicembre 1986, n 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) si veda la nota all'art 2

Note all'art. 17·

— I commi 2 e 3 dell'art. 5 del D L. 27 aprile 1990, n 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n 165, recavano:

«2. Fermo restando il disposto dell'art. 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica stessa di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'art 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista».

— Si riporta il testo degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del D.L. 30 settembre 1994, n 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, abrogati dal presente articolo:

«Art 2-*bis (Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA)* — 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2 La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n 516, e successive modificazioni Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3 La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n 4, e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

4 Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme, dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull 'autoliquidazione

5 L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7 Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62-*sexies* del decreto-legge 30 agoso 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8 I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

9 Per l'anno 1994 il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994».

«Art 2-*ter (Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette)* — 1 La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'art. 2-*bis*, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'art. 2-*bis*, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2 Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica»

— Il quarto comma dell'art. 54 del D.P.R 29 settembre 1973, n 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento), abrogato dal presente articolo, prevedeva che· «Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

97G0257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da venticinque consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Achille Lenge è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 aprile 1997, dal sindaco e successivamente da due membri del corpo consiliare in tempi diversi.

Peraltro, prima che il predetto consiglio, già convocato in prima e seconda convocazione, in data 28 e 30 aprile 1997, procedesse alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, sono intervenute, in data 26 aprile 1997, le ulteriori dimissioni di altri ventitre membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Battipaglia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1109.13.4/Gab. del 29 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche alla luce delle disposizioni da ultimo recate dall'art. 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Achille Lenge.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Civiasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Civiasco (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da nove membri anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civiasco (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Civiasco (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da nove consiglieri anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 aprile 1997, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni della quasi totalità dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vercelli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 1143.13/1 Gab. del 23 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche alla luce delle disposizioni da ultimo recate dall'art. 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n 127.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civasco (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfredo Nappi

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Gurro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla quasi totalità del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le dimissioni di sette consiglieri rese in tempi diversi e, da ultimo, di due membri del corpo consiliare in data 13 maggio 1997, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, già impossibilitato a procedere ad alcuna surroga.

Il prefetto di Verbano Cusio Ossola, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1509/13.36/Gab. del 13 maggio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dalla quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche alla luce di quanto disposto dall'art 5, commi 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gurro (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmela Crea.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno· NAPOLITANO

97A5631

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1997, n. 219.

Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, che prevede l'obbligo del contrassegno di Stato per alcune bevande alcoliche;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la possibilità di stabilire i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni;

Visto l'articolo 29, comma 4, del predetto testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo della denuncia di deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa;

Visto l'articolo 30, comma 3, del medesimo testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo del documento di accompagnamento per la circolazione di tali prodotti;

Attesa la necessità per alcune bevande di prevedere l'esclusione dall'obbligo del contrassegno e dai vincoli di deposito e circolazione sopraindicati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-4639/U.C.L. del 17 giugno 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono escluse dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della denuncia di deposito di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'obbligo del documento di accompagnamento di cui all'articolo 30, comma 1, del predetto testo unico, le bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda oppure con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche o altri prodotti alimentari, condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 177

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, è il seguente: «Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionali con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti all'applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi».

— Il testo dell'art. 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato «testo unico», è il seguente: «2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito».

— Il testo dell'art. 29, comma 4, del testo unico è il seguente: «4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche».

— Il testo dell'art 30, comma 3, del testo unico è il seguente· «3 Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti»

— Il testo dell'art 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art 1·

— Il testo dell'art 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, è già riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art 29, comma 1, del testo unico è il seguente: «1 Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alesele e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio»

— Il testo dell'art. 30, comma 1, del testo unico è il seguente· «1 L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12»

97G0261

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 135.000.000.000, per il 1997, in conto residui 1996, a favore del comune di Napoli, di cui alla deliberazione CIPE 26 giugno 1996, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, titolo VIII.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto in particolare l'art. 17 della citata legge n. 498/1992 che, a valere sulle risorse del titolo VIII della legge n. 219/1981 riguardante l'intervento statale per l'edilizia a Napoli, destina una somma non inferiore a 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 specificatamente alla realizzazione del programma di recupero urbano «Vele di Scampia»;

Vista la delibera CIPE 26 giugno 1996 nella quale, tra l'altro, si evidenzia un incremento di lire 15 miliardi relativamente al capitolo di spesa del bilancio di previsione 1996 del comune di Napoli, inerente il sopracitato programma «Vele di Scampia»;

Considerato, quindi, che la citata delibera CIPE assegna complessivamente la somma di lire 135 miliardi al comune di Napoli a copertura del programma di cui trattasi;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 30: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», che consente di impegnare le somme per oneri derivanti da calamità naturali;

Vista la nota n. DV/754 del 30 maggio 1997 del consigliere ministeriale del Ministero del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del primo 20% pari a lire 27 miliardi dell'intero finanziamento, così come previsto dalla delibera CIPE 26 giugno 1996;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto quindi di impegnare il sopracitato importo di lire 135 miliardi in conto residui 1996;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 135.000.000.000 è impegnata per l'esercizio 1997, in conto residui 1996, a favore della contabilità speciale del comune di Napoli per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 27.000.000.000 quale primo 20% dell'importo complessivo di lire 135 miliardi di cui al precedente art. 1, così come previsto dalla delibera CIPE 26 giugno 1996 citata in premessa presso la tesoreria provinciale dello Stato sul conto corrente speciale infruttifero n. 63533.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 27.000.000.000 graverà sul cap. 7098 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5639

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pescara.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 16 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 12 marzo 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pescara;

Viste le deliberazioni del 26 aprile 1996 e del 5 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Pescara, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nelle deliberazioni datate 26 aprile 1996 e 5 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pescara, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 26 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, n. 608. PER LA PROVINCIA DI PESCARA.

Giornate di lavoro per ettaro

Colture:	Fascia A	Fascia B	Fascia C
Frumento, orzo	4	5	7
Mais da granella, sorgo da granella (irriguo meccanizzato)	8	10	12
Mais da granella, sorgo da granella (asciutto meccanizzato)	6	8	10
Mais insilato, sorgo insilato (irriguo meccanizzato)	8	10	12
Legumi secchi (invernali meccanizzato)	10	11	12
Barbabietola da zucchero (irriguo)	22	24	28
Girasole (asciutto)	5	6	8
Tabacco	90	100	110
Patata	35	37	40
Pomodoro da mensa (raccolta a mano)	120	140	160
Ortaggi invernali (indivia, cav. ecc.) raccolta manuale	65	70	75
Finocchio	65	70	75
Insalate	60	65	70
Melanzana	75	80	85
Peperone	80	85	90
Carciofo	60	65	70
Serra e vivaio in serra (tunnel a struttura mobile 0,20 × mq)	1.500	1.500	1.500
Vivaio in piena terra (piante da fiore, frutto ed ornamentali)	250	280	280
Semenzaio in serra (piante da fiore, frutto ed ornamentali)	1.500	1.500	1.500
Foraggere avvicendate (t. asciutto)	6	7	8
Foraggere avvicendate (t. irriguo)	8	9	10
Erbai autunno-vernini	4	5	6
Erbai estivi (terreno asciutto)	4	5	6
Erbai estivi (terreno irriguo)	6	7	8
Pascolo	1	1	1
Prato stabile	3	4	5
Albicocco, susino	60	70	75
Ciliegio	75	80	85
Pesco	65	70	75
Olivo da olio specializzato (6 × 6 per circa 270 piante/ha)	45	55	60
Vite da uva da mensa	65	70	75
Vite da vino specalizzata	60	65	70
Actinidia	65	70	75

Bestiame:	Giornate di lavoro per capo
Vacche da latte	12
Vacche da carne	8
Vitelli e manze	4
Vitelloni	6
Ovini e caprini	2
Suini da riproduzione (scrofa)	6
Suini da ingrasso	4
Equini	5
Avicunicoli (piccoli all.ti a carattere familiare minimo 100 capi)	15
Apicoltura (ad arnia)	1
Elicicoltura (all.to lumache)	70

Tipologia di territori per comuni della provincia di Pescara:

fascia «A»: Pianura:

comuni di: Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Città S Angelo, Collecorvino, Loreto Aprutino (in parte), Montesilvano, Moscufo, Rosciano (in parte), Pescara, Pianella, Spoltore;

fascia «B»: territori svantaggiati ex art. 3, paragr 3, direttiva CEE 268/75:

comuni di Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria, Catignano, Civitaquana, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino (in parte), Manoppello, Nocciano, Penne, Picciano, Rosciano (in parte), S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

fascia «C». territori montani ex art 2, legge regionale n 16/74:

comuni di Abbateggio, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanicoterme, Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Villa Celiera

97A5640

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 maggio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 2750° anniversario della fondazione di Roma, nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 2750° anniversario della fondazione di Roma;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo dei 2750° anniversario della fondazione di Roma, nel valore di L. 850.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, su fondo verde, la sagoma della Lupa, secondo la leggenda della fondazione di Roma; all'interno della sagoma sono rappresentati il Colosseo, la Basilica di San Pietro ed altri elementi architettonici di monumenti significativi della storia della città.

Completano il francobollo la leggenda «2750° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DI ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1997

Il Segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale
dello Stato
BORGIA

97A5641

DECRETO 19 giugno 1997.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi di «Europa 1997», nei valori di L. 800 e L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, che prevede fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di «Europa 1997»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, due francobolli celebrativi di «Europa 1997», nei valori di L. 800 e di L. 900.

I francobolli sono stampati in rotocacolcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30, per il valore di L. 800 e mm 30 × 40, per il valore di L. 900; formato stampa: mm 36 × 26 per il valore di L. 800 e mm 26 × 36, per il valore di L. 900; dentellatura: 14 × 13¼, per il valore di L. 800 e 13¼ × 14, per il valore di L. 900; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema comune «storie e leggende» e riproducono: il valore di L. 800 una incisione, colorata a mano, della fine del '700, raffigurante l'interno della bottega di un ciabattino con il proverbio «CHI VUOL FAR L'ALTRUI MESTIERE FA LA ZUPPA NEL PANIERE»; il valore di L. 900 una stampa all'acquaforte, incisa in rame e dipinta nell'ottocento, raffigurante un cantastorie. Entrambe le opere sono conservate presso il Museo delle arti e tradizioni popolari - Roma. Completano ciascun francobollo la leggenda «EUROPA», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «800» e «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1997

Il Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5642

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 luglio 1997.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 159605 del 23 giugno 1997 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa			L		
II — In deposito all'estero			»		
CREDITI IN ORO (IME)				L	
CASSA				»	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio			L		
II — Anticipazioni					
— in conto corrente		L			
— a scadenza fissa		»			
— di cui al D M Tesoro 27-9-1974		»			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU			L		
II — Altre attività					
— biglietti e divise		L			
— corrispondenti in conto corrente		»			
— depositi vincolati		»			
— diverse		»			
CREDITI IN DOLLARI (IME)				L	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L		
II — Conti speciali			»		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art 6, secondo comma, legge n 483/1993			L		
II — Altri			»		
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI				L	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato					
— in libera disponibilità		L			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità		»			
— per investimento delle riserve statutarie		»			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		»			
II — Titoli di società ed enti					
— per investimento delle riserve statutarie		L			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)		»			
III — Azioni e partecipazioni					
— di società ed enti controllati					
a) per investimento delle riserve statutarie	L				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»				
— di società ed enti collegati					
a) per investimento delle riserve statutarie	L				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»				
— di altre società ed enti					
a) per investimento delle riserve statutarie	L				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»				
FONDO DI DOTAZIONE U I C				L	
PARTECIPAZIONE ALL'IME				»	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni			L		
II — Altri oneri pluriennali			»		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali			L		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia del T Q P (*)			»		
III — Mobili			»		
IV — Impianti			»		
V — Monete e collezioni			»		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti		L			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia del T Q P (*) e relativi impianti		»			
meno FONDI AMMORTAMENTO			L		
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento			L		
II — Biglietti di banca in fabbricazione			»		
III — Altre			»		
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori			L		
II — Debitori diversi					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL numeri 565/93 - 423/94 non convertiti)		L			
— altri debitori		»			
III — Altre			L		
RATEI				L	
RISCONTI				»	
SPESE DELL'ESERCIZIO				»	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori			L		
II — Depositari di titoli e valori			»		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			»		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine)			»		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine)			»		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)			»		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)			»		
TOTALE				L	

(*) T Q P = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore:

97A5668

ALLEGATO B)

Mod. 7 C.G.

PASSIVO			Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE L.			
VAGLIA CAMBIARI »			
ALTRI DEBITI A VISTA »			
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA »			
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE »			
ALTRI DEPOSITI			
I — In conto corrente L.			
II — In conto corrente vincolati a tempo »			
III — Per servizi di cassa »			
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. L.			
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera L.			
II — Conti dell'estero in lire »			
III — Altre »			
DEBITI IN ECU (IME) L.			
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) »			
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA »			
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO »			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO »			
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI »			
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.) L.			
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867) »			
III — Fondo svalutazione portafoglio »			
IV — Fondo oscillazione cambi »			
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R. »			
VI — Fondo oscillazione titoli »			
VII — Fondo copertura perdite eventuali »			
VIII — Fondo assicurazione danni »			
IX — Fondo ricostruzione immobili »			
X — Fondo rinnovamento impianti »			
XI — Fondo imposte »			
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »			
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »			
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297) »			
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale »			
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi L.			
II — Altre »			
RATEI L.			
RISCONTI »			
CAPITALE SOCIALE »			
RISERVA ORDINARIA »			
RISERVA STRAORDINARIA »			
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 »			
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 »			
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 »			
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R. »			
UTILE NETTO DA RIPARTIRE »			
RENDITE DELL'ESERCIZIO »			
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori L.			
II — Titoli e valori presso terzi »			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine) »			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine) »			
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) »			
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) »			
TOTALE ... L.			

Il ragioniere generale:

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 1995 relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura;

Viste le proposte di riordinamento della scuola di specializzazione in «Disegno industriale» formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura del 18 ottobre 1996; del senato accademico del 13 febbraio 1997 e del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Napoli Federico II, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli Federico II, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «Disegno industriale» afferente alla facoltà di architettura sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DISEGNO INDUSTRIALE

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in disegno industriale presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Il corso di studio ha durata biennale e prevede ottocento ore di insegnamento. La frequenza è obbligatoria.

Art. 2.

Il consiglio della scuola, di biennio in biennio, sulla base delle strutture, delle attrezzature e dei finanziamenti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, stabilirà il numero di iscritti per ciascun anno di corso, indicandolo nel manifesto degli studi.

Art. 3.

La scuola di specializzazione in disegno industriale afferisce alla facoltà di architettura ed al dipartimento di configurazione e attuazione dell'architettura dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, presso il quale ha sede la direzione della Scuola.

Concorrono inoltre al suo funzionamento anche la facoltà di ingegneria e il dipartimento di ingegneria dei materiali e della produzione dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, in disegno industriale ed in ingegneria. Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere che sia equipollente — ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 — a quelli richiesti al comma precedente.

Art. 5.

Il consiglio della scuola, con apposito regolamento, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, di biennio in biennio, determinerà:

l'articolazione didattica del corso di specializzazione;

le discipline di insegnamento fondamentali ed opzionali, eventualmente divise in moduli didattici;

le ore di lezione o di attività pratiche attribuite a ciascuna disciplina;

la tipologia, le eventuali propedeuticità e la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 6.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola i seminari e i laboratori da frequentare che concorreranno a formare il loro piano di studi. La frequenza è obbligatoria e il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attività pratiche attinenti alla specializzazione svolte in Italia o all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 7.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 8.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della progettazione di oggetti, di sistemi di oggetti e nuovi materiali, e di strategie comunicative ed attuative, nel contesto di una società industriale matura con i suoi problemi di risparmio energetico e di compatibilità dei materiali con i problemi ambientali tanto nella fase di produzione, d'uso, di smaltimento e di riciclaggio.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dall'art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate cinquecento ore di didattica delle ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1 - Principi, metodi e tecniche della progettazione:

Settori scientifici:

H09A Tecnologia dell'architettura

H09C Disegno industriale

H10C Architettura degli interni e allestimento

Area 2 - Storia e critica artistica:

Settori scientifici:

H09C Disegno industriale

H10C Architettura degli interni e allestimento

H12X Storia dell'architettura

L25C Storia dell'arte contemporanea

L25D Museologia e critica artistica e del restauro

Area 3 - Disegno e rappresentazione:

Settori scientifici:

H11X Disegno

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

Area 4 - Tecnologia e scienza dei materiali:

Settori scientifici:

H07B Tecnica delle costruzioni

H09A Tecnologia dell'architettura

H09C Disegno industriale

I13X Metallurgia

I14A Scienza e tecnologia dei materiali

I14B Materiali macromolecolari

Area 5 - Produzione e pianificazione del prodotto di sede:

Settori scientifici:

H09B Tecnologie della produzione edilizia

H09C Disegno industriale

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione

I11X Impianti industriali meccanici

I27X Ingegneria economico-gestionale

Area 6 - Scienze sociali, statistiche ed economiche:

Settori scientifici:

P01I Economia dei settori produttivi

P02A Economia aziendale

P02B Economia e gestione delle imprese

Q05A Sociologia generale

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 giugno 1997

p. *Il rettore:* BUCCI

97A5564

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 luglio 1997, n. 194/D.

Rappresentanza in dogana. Applicazione integrale del regolamento (CEE) del Consiglio 2913/92 del 12 ottobre 1992 che istituisce il Codice doganale comunitario. Adeguamento della normativa nazionale.

Alle direzioni delle circoscrizioni doganali

Agli uffici tecnici di finanza

Ai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali

Al servizio ispettivo centrale

1) *Premessa.*

La Commissione dell'Unione europea, ha comunicato di aver avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 95/2239 in mteria di rappresentanza in dogana. La Commissione contesta alla Repubblia italiana di non aver adeguato la normativa doganale nazionale ai principi contenuti nel regolamento 2913/1992 (istitutivo del Codice doganale comunitario) ed in particolare a quanto disposto dagli articoli 5 e 201, paragrafo 3, del citato regolamento.

Più specificamente viene contestata la non conformità al diritto comunitario degli articoli 40, secondo comma, 41, secondo comma, e 42, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), nonché degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1992 (Rappresentanza in dogana per l'espletamento delle operazioni doganali), nelle parti in cui essi prevedendo la riserva per la rappresentanza in dogana a favore di talune categorie professionali (spedizionieri doganali), *estendono* all'espletamento delle operazioni doganali e non la limitano *alla sola dichiarazione* (art. 40, secondo comma, TULD e articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1992), nonché nelle parti in cui prevedono una *responsabilità generale sussidiaria* per gli spedizionieri doganali o per i loro coadiutori (art. 41, secondo comma, e art. 42, secondo periodo, del TULD).

2) *Esame delle questioni.*

La questione, nuova nei termini in cui è stata posta, si collega ad una precedente procedura di infrazione (attualmente sospesa) la 90/253 che concerne la non esecuzione (o imperfetta esecuzione) della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 febbraio 1994 nella causa C - 119/1992 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana) sempre in materia di rappresentanza in dogana ma, con riferimento al regolamento del Consiglio n. 3632 del 12 dicembre 1985, fino ad allora vigente.

Risulta opportuno trattare insieme le due questioni sia perché esse sono strettamente correlate, sia perché codesti uffici, informati compiutamente dei termini complessivi del problema, avranno maggiore facilità nell'applicare le disposizioni che, più innanzi, vengono impartite.

In particolare, con la sentenza del 9 febbraio 1994 (resa nella causa C - 119/1982) la Corte di giustizia censurò le disposizioni del TULD che:

a) attribuivano al *proprietario* della merce l'onere della «dichiarazione in dogana» (articoli 56 e 40, primo comma, del TULD);

b) riservavano *ai soli spedizionieri doganali* la rappresentanza del proprietario della merce (art. 40, TULD, secondo comma);

c) non prevedevano *espressamente* la rappresentanza indiretta,

ed emise il seguente dispositivo: «La Repubblica italiana e venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1985, n. 3632, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana in quanto ha mantenuto nella sua normativa una disposizione secondo cui spetta al *proprietario* fare tale dichiarazione ed ha *riservato* la rappresentanza a spedizionieri doganali senza avere previsto *chiaramente* la possibilità di fare una dichiarazione in nome proprio e per conto di terzi».

Nel frattempo, proprio per allinearsi al regolamento (CEE) 3632/1985 all'epoca vigente, era stato emanato il decreto ministeriale 29 dicembre 1992 che riconosceva formalmente (art. 3 del decreto ministeriale) la rappresentanza indiretta in dogana, riservando quella diretta agli spedizionieri doganali (art. 2 del citato decreto ministeriale). Il TAR Lazio con decisione 1466 del novembre 1994 annullava l'art. 3 del decreto ministeriale eliminando i vincoli che erano stati posti per la rappresentanza indiretta e questa amministrazione con la circolare n. 71/D del 7 marzo 1995 comunicava a tutti gli uffici dipendenti ed agli organismi interessati le nuove disposizioni da applicare a seguito delle citate decisioni.

Purtuttavia oggi, con la procedura di infrazione 95/2239, la Commissione dell'Unione europea ritiene (come già indicato nella premessa) che ancora la normativa italiana contrasti con il codice doganale comunitario in quanto le disposizioni del TULD e del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1992:

a) non limitano la rappresentanza degli spedizionieri doganali alla sola *dichiarazione;*

b) continuano a prevedere per gli spedizionieri doganali una *responsabilità generale sussidiaria* a titolo oggettivo.

3) *Valutazione delle censure.*

Riepilogando le questioni sono dunque le seguenti:

1) l'esistenza del vincolo previsto dal TULD, secondo il quale la «dichiarazione in dogana» deve essere resa dal *«proprietario* della merce» (articoli 56 e 40, primo comma, TULD);

2) la *riserva* della rappresentanza (diretta) in dogana a favore della categoria degli spedizionieri doganali (art. 40, TULD, comma secondo) correlata alla mancata previsione esplicita della ammissibilità anche della *rappresentanza indiretta;*

3) la mancata previsione esplicita che la riserva di rappresentanza (diretta) riconosciuta agli spedizionieri doganali deve essere limitata alla sola *dichiarazione* e non può includere l'espletamento delle restanti operazioni doganali quali adempimenti, formalità, atti, ecc. (art. 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 1992);

4) l'esistenza della *responsabilità sussidiaria* a carico degli spedizionieri doganali e dei loro coadiutori (art. 40, TULD, comma secondo, e art. 41, TULD, secondo periodo).

In proposito, valutando una per una le singole questioni, deve convenirsi che, in vigenza del regolamento CEE 3632/85 (che definiva le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana, valido sino al 31 dicembre 1993), inappuntabili appaiono le prime due censure ratificate della Corte di giustizia con la citata sentenza 9 febbraio 1994 resa nella causa C - 119/1992:

1) per quanto concerne l'obbligo della dichiarazione da rendersi dal *proprietario* della merce la Corte ha così statuito (punti 16 e 17 della citata sentenza): «La Repubblica italiana ha violato l'art. 2 del "regolamento dichiarante" (sc. 3632/85) richiedendo all'art. 56, primo comma, del testo unico, che la dichiarazione in dogana sia fatta dal "proprietario della merce". Una tale formulazione rischierebbe di creare una confusione pregiudizievole per la diretta applicazione dell'art. 2 del "regolamento dichiarante", e ciò nonostante la finzione legale operata dall'art. 56, secondo comma, della stessa normativa, secondo cui è considerato proprietario della merce chi la presenta in dogana ovvero chi la detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale o dell'uscita dal territorio stesso».

«La normativa italiana, facendo ricorso alla nozione di "proprietario", che e estranea al "regolamento dichiarante", può lasciar sussistere dubbi sulla persona ammessa a presentare o a far presentare la dichiarazione. Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, i principi della certezza dei diritto e della tutela dei singoli esigono che nei settori che rientrano nel diritto comunitario le norme nazionali siano formulate in maniera non equivoca che consenta agli interessati di conoscere i loro diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l'osservanza».

Oggi il regolamento CEE 3632/85 è stato sostituito dal regolamento CEE 2931/92, ma il suo art. 2 è stato sostanzialmente recepito nell'art. 64. Il contrasto quindi permane. Occorre dunque modificare gli articoli 56 e 40, primo comma, del TULD;

2) per quanto concerne la riserva della rappresentanza in dogana a favore della categoria degli spedizionieri doganali la condanna comminata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza 9 febbraio 1994 fu incardinata sul fatto che il regolamento CEE 3632/85 all'art. 3, punto 3, prevedeva che uno Stato membro poteva riservare ad una categoria di persone una delle due modalità di rappresentanza in dogana (quella diretta o quella indiretta), ma solo quando entrambe le modalità (diretta e indiretta) fossero state previste nell'ordinamento nazionale.

Il punto 2 dell'art. 3 del citato regolamento prevedeva infatti che «la possibilità di fare la dichiarazione prevista al paragrafo 1, lettera *c),* [a nome proprio, ma per conto di terzi - rappresentanza indiretta] può essere esercitata solo se gli Stati membri hanno deciso in tal senso». In particolare, riguardo a tale punto 2 dell'art. 3, la Corte ha così stabilito (punti 23 - 24 - 25 citata sentenza 9 febbraio 1994 - causa C 119/1992):

(23) «Questa disposizione esige che la facoltà di fare una dichiarazione in nome proprio e per conto di terzi possa essere esercitata solo se gli Stati membri hanno deciso in tal senso».

(24) «È importante osservare a tale riguardo che, ai sensi dell'art. 3, n. 3 del "regolamento dichiarante", uno Stato membro può riservare agli spedizionieri doganali una delle due forme di rappresentanza menzionate al n. 1 di tale articolo, solo a condizione di aver autorizzato la rappresentanza in nome proprio e per conto di terzi».

(25) «Poiché gli articoli 40, secondo comma, e 43, primo comma, del testo unico riservano la rappresentanza a spedizionieri doganali, la normativa italiana avrebbe dovuto autorizzare in maniera chiara e precisa la rappresentanza in nome proprio ma per conto di terzi».

Il decreto ministeriale 23 dicembre 1992 ha invero previsto all'art. 3 l'introduzione della rappresentanza indiretta limitandola, peraltro, a particolari soggetti. Tale limitazione è stata annullata dal TAR Lazio con la citata sentenza 1466/94 per cui con la circolare 71/D del 9 marzo 1995 questa Amministrazione intese adeguare il citato art. 3 del decreto ministeriale alle prescrizioni del TAR Lazio e della normativa comunitaria.

Nel frattempo, con l'entrata in vigore del Codice doganale comunitario (regolamento 2913/1992), la rappresentanza indiretta è stata imposta a tutti gli Stati membri unitamente a quella diretta (art. 5, comma 2) con la possibilità però per gli Stati membri di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione delle dichiarazioni doganali secondo una delle due citate modalità di rappresentanza: o diretta o indiretta.

Risulta però chiaro che nella normativa nazionale oggi la rappresentanza indiretta è prevista soltanto in virtù di una interpretazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1992 resa in ossequio ad un deliberato del TAR e, per di più contenuta in una circolare (71/D del 9 marzo 1995, prot. 292/V/SD) anche abbastanza generica «La rappresentanza indiretta si ha quando il rappresentante agisce ...». Il che non sembra pienamente in linea con quanto richiesto dalla Corte di giustizia secondo la quale «la normativa italiana avrebbe dovuto *autorizzare in maniera chiara e precisa* la rappresentanza in nome proprio ma per conto di terzi», cioè la rappresentanza indiretta (punto 25 della citata sentenza 9 febbraio 1994).

Peraltro, in vigenza del Codice doganale comunitario (regolamento 2913/92) che già prevede — a differenza del regolamento CEE 3632/1985 — entrambe le forme di rappresentanza (diretta ed indiretta) ed in forza della sua diretta applicabilità presso tutti gli Stati membri, il problema è meno rilevante. Resta peraltro il fatto che l'ordinamento nazionale ancora non prevede in maniera esplicita e formale l'istituto della rappresentanza indiretta. Tale lacuna va colmata secondo le indicazioni della Corte di giustizia.

Le altre due censure alle quali è esposta la normativa nazionale provengono dalla Commissione UE e riguardano;

3) la riserva a favore degli spedizionieri doganali, attraverso la modalità della rappresentanza diretta (fatta con il citato decreto ministeriale 29 dicembre 1992, art. 2) *dell'espletamento delle operazioni doganali* e non della sola possibilità di rendere la «dichiarazione in dogana». Sicché la Commissione ha avviato la procedura di infrazione 95/2239 in quanto il secondo periodo del paragrafo 2 dell'art. 5 del regolamento CEE 2913/1992 prevede che «gli Stati membri possono *riservare* il diritto di fare sul loro territorio *dichiarazioni in dogana* secondo .... di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione».

La dizione «dichiarazione in dogana» è chiaramente più restrittiva della generale rappresentanza (diretta o indiretta) riconosciuta ai paragrafo 1 del citato art. 5 che recita «Chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per *l'espletamento di atti e formalità* previsti dalla normativa doganale». Ne consegue che tra tali atti e formalità uno solo, la *dichiarazione*, può essere *oggetto di riserva* a favore di una categoria.

Poiché la censura avanzata dalla Commissione appare puntuale e corretta, occorre limitare *la riserva* a favore degli spedizioni doganali alla sola «dichiarazione in dogana» poiché essa non può essere estesa agli altri atti, formalità, adempimenti che restano quindi totalmente liberi;

4) la Commissione ha altresì contestato la ancora attuale vigenza nel TULD della responsabilità sussidiaria degli spedizioni doganali contenuta nell'art. 41, secondo comma e nell'art. 42, secondo periodo. Il che contrasta con l'art. 201, paragrafo 3, del codice doganale comunitario il quale prevede che «il debitore è il dichiarante». E poiché lo Stato italiano ha attribuito la dichiarazione in «rappresentanza diretta» agli spedizionieri doganali, esso non può considerarli responsabili dell'obbligazione doganale. Nella rappresentanza diretta, infatti, solo il rappresentato è il dichiarante (art. 201, paragrafo 3 e art. 4, punto 18) e quindi — lui solo — è il debitore dell'obbligazione doganale. Salva, si intende, la eventuale applicabilità della responsabilità di cui all'art. 201, pargrafo 3, del Codice doganale comunitario.

Poiché le argomentazione della Commissione appaiono non confutabili, va espunta dall'ordinamento nazionale la responsabilità sussidiaria di cui all'art. 41, TULD, secondo comma, e 42, secondo periodo.

4) *Adeguamento della normativa nazionale.*

Posto «quanto fin qui detto occorre adeguare la normativa nazionale alla normativa comunitaria; il che va correttamente fatto — come richiede la Commissione UE — modificando le norme primarie e non intervenendo con provvedimenti amministrativi di rango inferiore.

A tal fine, contestualmente alla emanazione della presente circolare, è stata predisposta una richiesta di disegno di legge di modifica degli articoli 40, 41, 42, 43, 47 e 56 del TULD che nelle nuove stesure, per una piena intelligenza da parte di codesti uffici, si allegano alla presente. Occorre inoltre provvedere all'abrogazione del decreto ministeriale 29 dicembre 1992 i cui articoli 1, 2 e 3 non risultano allineati con la normativa comunitaria; anche per tale abrogazione è stata già avanzata formale richiesta al Ministro delle finanze.

Nelle more, peraltro dell'iter legislativo dei provvedimenti formali sopra citati, corre l'obbligo allo scrivente di eliminare, sul piano sostanziale, il contrasto tra il diritto interno ed il diritto comunitario.

Ciò è possibile attraverso l'istituto della disapplicazione. Ed invero ripetutamente la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 170 dell'8 giugno 1984, ha enunciato il fondamentale principio della piena autonomia e del reciproco coordinamento dell'ordinamento statuale con quello comunitario stabilendo che nelle materie indicate nei Trattati istitutivi delle Comunità europee le nome comunitarie devono ricevere diretta applicazione nell'ordinamento statuale in forza del-

l'art. 11 della Costituzione (il quale consente le necessarie limitazioni alla sovranità nazionale). Conseguenza di tale enunciato è che in caso di incompatibilità fra norma nazionale e norma comunitaria non si verifica alcun effetto caducatorio della prima (che continua a rimanere vigente, anche se quiescente), ma deve darsi piena ed immediata applicazione alla seconda.

E tale immediata applicazione deve essere data a cura di tutti i soggetti — tanto giurisdizionali *quanto amministrativi* — cui compete dare esecuzione alle leggi, disapplicando le norme interne incompatibili con quelle comunitarie (Corte costituzionale n. 389/1989 e 168/1991). Resta peraltro ferma l'esigenza che «lo Stato membro apporti necessarie modificazioni o abrogazioni al proprio diritto interno, al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con la prevalente norma comunitaria» (Corte costituzionale n. 389/1989).

Ora tenuto conto dei tempi necessari all'adozione delle modifiche legislative (non superabili nemmeno con decreti-legge alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 24 ottobre 1996), l'adeguamento immediato nell'ordinamento nazionale a quello comunitario non può che essere assicurato dallo scrivente mediante ordine agli uffici dipendenti di disapplicare le disposizioni interne contrastanti con il diritto comunitario.

5) *Modalità della disapplicazione.*

Alla luce di quanto detto al punto precedente lo scrivente impartisce quindi le seguenti disposizioni che hanno effetto immediato od intendono allineare l'ordinamento nazionale alla vigente normativa comunitaria (Codice doganale comunitario regolamento CEE 2913/92):

1) l'art. 56, TULD va letto: «Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992». Va disapplicato tutto il resto;

2) al primo comma dell'art. 40 del TULD vanno disapplicate le frasi «al proprietario della merce» e «il proprietario stesso». Il comma 1 va quindi così letto: «Ogni qual volta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante *diretto o indiretto*». (Sono *in corsivo* gli inserimenti);

3) al comma 2 dell'art. 40 del TULD va disapplicata la frase «per il compimento delle operazioni doganali». Il comma 2 del citato art. 40 va quindi così letto: «*La rappresentanza indiretta è libera.* La rappresentanza *diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli* spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'art. 43». (Sono *in corsivo* gli inserimenti);

4) al terzo comma dell'art. 40 la frase «sempre che il proprietario delle merci non abbia ...» va disapplicata e va letta «sempre che il rappresentato non abbia ...»;

5) al primo comma dell'art. 43 va disapplicata la frase «... del proprietario della merce per il compimento delle operazioni doganali». Il primo comma dell'articolo 43 del TULD va quindi così letto: «la rappresentanza *diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana,* può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purché si tratti di un dipendente del proprietario della merce». (Sono *in corsivo* gli inserimenti);

6) il secondo comma dell'art. 41 del TULD va interamente disapplicato e pertanto lo si ha per non operante;

7) all'art. 42 del TULD va disapplicato l'ultimo periodo: «Egli risponde ad ogni effetto dell'operato di tali suoi coadiutori»; pertanto lo si ha per non operante;

8) al terzo comma dell'art. 47 del TULD, primo periodo, la frase «abilita al compimento di operazioni doganali» va intesa come «abilita alla presentazione di dichiarazioni»; nello stesso comma, al secondo periodo, la frase «In relazione all'espletamento delle operazioni» va intesa come «In relazione alla presentazione delle dichiarazioni»;

9) Il decreto ministeriale 29 dicembre 1992 recante «Rappresentanza in dogana per l'espletamento delle operazioni doganali» va interamente disapplicato e pertanto lo si ha per non operante.

I direttori degli uffici destinatari della presente segnaleranno tempestivamente a questa centrale Amministrazione tutte le concrete fattispecie che non si trovassero compiutamente disciplinate dalle sopra riportate disposizioni, al tale fine di poter diramare ulteriori istruzioni di adeguamento al Codice doganale comunitario.

A far data dalla presente sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente impartite nello specifico settore che siano in contrasto con le disposizioni contenute nella presente circolare la quale viene contestualmente inviata a tutti gli enti, uffici e società cui era stato a suo tempo diramato il TULD.

Della presente verrà richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per assicurarne il massimo grado di diffusione e di conoscenza legale.

Il direttore generale
del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette
DEL GIUDICE

97A5676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 giugno 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Josè Antonio Rad Rached, console generale della Repubblica del Venezuela a Milano.

97A5652

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Monza 1997
(Estrazione del 29 giugno 1997)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale di Monza 1997, avvenuta in Roma il 29 giugno 1997:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie G n. 04130 di lire 2 miliardi abbinato al pilota Cadei Nicola;

2) Biglietto serie R n. 02913 di lire 100 milioni abbinato al pilota Gasparini Michele;

3) Biglietto serie M n. 94193 di lire 70 milioni abbinato al pilota Barindelli Marco;

4) Biglietto serie B n. 05041 di lire 50 milioni abbinato al pilota Mediani Maurizio;

5) Biglietto serie C n. 95962 di lire 50 milioni abbinato al pilota Campana Davide.

Premi di seconda categoria:

n. 10 premi di lire 20 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie A 62177;
2) Biglietto serie A 65162;
3) Biglietto serie B 94614;
4) Biglietto serie C 08626;
5) Biglietto serie C 76454;
6) Biglietto serie L 67021;
7) Biglietto serie N 39950;
8) Biglietto serie R 92730;
9) Biglietto serie S 36098;
10) Biglietto serie S 70656.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie G 04130 L. 2.000.000;
2) Biglietto serie R 02913 L. 1.500.000;
3) Biglietto serie M 94193 L. 1.000.000;
4) Biglietto serie B 05041 L. 1.000.000;
5) Biglietto serie C 95962 L. 1.000.000.

Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 400.000 cadauno.

97A5655

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1741,69
ECU	1920,21
Marco tedesco	972,74
Franco francese	287,99
Lira sterlina	2918,38
Fiorino olandese	863,93
Franco belga	47,114
Peseta spagnola	11,546
Corona danese	255,17
Lira irlandese	2621,07
Dracma greca	6,195
Escudo portoghese	9,631
Dollaro canadese	1269,45
Yen giapponese	15,048
Franco svizzero	1180,25
Scellino austriaco	138,25
Corona norvegese	232,97
Corona svedese	222,40
Marco finlandese	328,99
Dollaro australiano	1281,54

97A5731

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Serrara Fontana (Napoli) con deliberazione n. 9 del 14 marzo 1997, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1997 la dott.ssa Rosanna Sergio è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Ravello (Salerno) con deliberazione n. 84 del 25 marzo 1997, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1997 la dott.ssa Rosa Maria Falasca è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

97A5653

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Fidelta S.p.a.», in Alessandria, e società collegate in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1997, con decorrenza 11 luglio 1997, sono state accettate le dimissioni del dott. Emilio Rossillo da componente del comitato di sorveglianza delle società «Fidelta S.p.a.», «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.», «S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a.», «Fidelta servizi finanziari S.p.a.», e «Mediolanum Sporting S.p.a.», tutte con sede in Alessandria, ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

In sostituzione del dott. Emilio Rossillo è stato nominato il dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto.

97A5654

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico chirurgici.

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.207/D18 del 10 luglio 1997

ACTELLIC 5 G - registrazione n. 7.910

FOLGORAT CONCENTRATO LIQUIDO - registrazione n. 14.476

FOLGORE 40 WP - registrazione n. 13.542

FORMULA ALATI - registrazione n. 13.439

FORMULA STRISCIANTI - registrazione n. 13.158

RATAK MASTER MIX LIQUIDO - registrazione n. 12.958

RETATA - registrazione n. 13.160

FINEVOLO - registrazione n. 13.181

RATAK MASTER MIX - registrazione n. 11.284

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solplant S.p.a., titolare delle registrazioni.

97A5678

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 191/1997 del 7 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PANCREASE» nella forma e confezione: «HL» 100 capsule 387,45 mg in flacone; «HL» 100 capsule 387,45 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.p.a. con sede legale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore: la produzione sarà effettuata dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in Pessano con Bornago (Milano), via Martin Luther King n. 13.

Il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Janssen - Cilag Farmaceutica Lda, con sede in Queluz de Baixo - Portogallo.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«HL» 100 capsule 387,45 mg in flacone;

A.I.C. n. 025205055 (in base 10) - 0S16BC (in base 32);

classe: «A nota 5». Prezzo L. 30.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«HL» 100 capsule 387,45 mg in blister;

A.I.C. n. 025205067 (in base 10) - 0S16BC (in base 32);

classe: «A nota 5». Prezzo L. 30.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni capsula contiene: principio attivo: pancrelipasi 387,45 mg corrispondente a non meno di: Lipasi 25000 unità FIP, amilasi 22500 unità FIP, proteasi 1250 unità FIP;

eccipienti: olio di ricino idrogenato, silice precipitata, magnesio stearato, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa microcristallina, emulsione di simeticone (sostanza secca), copolimero dell'acide metacrilico tipo C (Eudragit L30 D; sostanza secca), talso, trietilcitrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: insufficienza pancreatica associata a fibrosi cistica, pancreatite cronica, rimozione chirurgica parziale o totale del pancreas, by pass gastrointestinale, ostruzione del dotto pancreatico o biliare comune secondaria a neoplasia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5650

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 403/1997 del 7 maggio 1997

Specialità medicinale: INDOXEN SIGMA TAU:

25 capsule 25 mg; n. di A.I.C.: 020676019;

25 capsule 50 mg; n. di A.I.C.: 020676021.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica processo produttivo.

È approvata la modifica del processo produttivo della specialità medicinale di cui trattasi e cioè: «eliminazione del solvente tricolorotrifluoroetano durante la fase di granulazione».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 512/97 del 28 maggio 1997

Presidio medico chirugico: BETADINE SOLUZIONE FLACONE 125 ML.

Società: Asta Medica S.p.a., via G. Zanella n. 3/5, 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni del presidio medico-chirurgico «Betadine soluzione flacone 125 ml», già immesse in commercio antecedentemente al 20 gennaio 1997, possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 513/97 del 28 maggio 1997

Presidio medico chirugico: BETADINE BUSTA 10 GARZE IMPREGNATE DI POMATA.

Società: Asta Medica S.p.a., via G. Zanella n. 3/5, 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni del presidio medico-chirurgico «Betadine busta 10 garze impregnate di pomata», già immesse in commercio antecedentemente al 31 gennaio 1997, possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 538/97 del 2 giugno 1997

Specialità medicinale: SPIRAXIN:

crema 5% 30 g, n. di A.I.C.: 026740023.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno (Pescara).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: palmitostearato di etilenglicole e poliossietilenglicole 16,5 g, gliceridi poliglicolisati saturi 4 g, paraffina liquida 4 g, metile p-idrossibenzoato 0,122 g, propile p-idrossibenzoato 0,05 g, metile p-idrossibenzoato sodico 0,025 g, acqua depurata q.b. 100 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla dtaa di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 557/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: DIDRONEL PMO:

14 cpr bianche + 76 cpr bleu, n. di A.I.C.: 028506018.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a.. via Ardeatina n. 100, 00100 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Visto il parere del Gruppo valutazione denominazioni del 17 giugno 1997 è autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «Didronel Pmo» a «Pulsepak».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 558/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: EPARINA CALCICA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES:

10 fiale 5000 UI/0,2 ml, n. di A.I.C.: 030706016;

10 fiale 12500 UI/0,5 ml, n. di A.I.C.: 030706028;

10 fiale-siringa 5000 UI/0,2 ml, n. di A.I.C.: 030706030;

10 fiale-siringa 12.500 UI/0,5 ml, n. di A.I.C.: 030706042.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Cavour n. 41/43, Novate Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Visto il parere del Gruppo valutazione denominazioni del 17 giugno 1997 è autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «Eparina calcica biologici Italia Laboratories» a «Ecabil».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 559/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: EPARINA SODICA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 5000.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Cavour n. 41/43, Novate Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Visto il parere del Gruppo valutazione denominazioni del 17 giugno 1997 è autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «Eparina sodica biologici Italia Laboratories 5000» e «Eparina sodica biologici Italia Laboratories 25000» a «Epsoclar». La denominazione delle due confezioni di diverso dosaggio è Epsoclar 5000 e Epsoclar 25000. Per la confezione «Eparina sodica biologici Italia Laboratories 25000» il numero di A.I.C. varia da 030993012 a 030705026 e 0X91D2 in base 32.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A5651

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 marzo 1997)

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
1) Financial Assurance Company Ltd. Via S. Gregorio, 34 - 20124 Milano	I,IV
2) Financial Insurance Company Ltd. Via S. Gregorio, 34 - 20124 Milano	1,2,9,16
3) General Accident Fire & Life Assurance Corp.P.L.C Via S.S.Giacomo e Filippo, 15 - 16122 Genova	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17
4) Lloyd's of London Via Sigieri, 14 - 20135 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17
5) London General Insurance Co. Ltd Via Olmetto, 1 - 20123 Milano	9,16
6) Mitsui Marine and Fire Insurance Co.Europe Ltd Piazza Duomo, 31 - 20122 Milano	1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,16,17 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 14 (limitatamente ai soli affari italiani) 15 (limitatamente ai soli affari italiani)
7) National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd Via XX Settembre, 5 - 16121 Genova	4 7 (limitatamente alle merci trasportate per via terrestre) 8 (con esclusione del rischio energia nucleare) 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine) 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 12 (con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose) 13 (con esclusione del rischio energia nucleare) 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego)
8) Nippon Insurance Company Of Europe Ltd Via Valcava, 6 - 20155 Milano	1,2,7,8,9,13,16 15 (limitatamente agli affari italiani)
9) Royal International Insurance Holdings Limited Via Cavallotti, 13 - 20122 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 14 (limitatamente al credito ipotecario navale ed al credito ipotecario aeronautico)
10) Sun Insurance Office Ltd Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	1,2,3,4,6,7,8,10,12,13,18 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio) 11 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 14 (limitatamente ai soli affari italiani)

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale) e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

	15 (limitatamente ai soli affari italiani) 16 (con esclusione dei rischi gia compresi nei rami pioggia e rischi di impiego)
11) The Sea Insurance Company Limited Via XX Settembre, 5 - 16121 Genova	4,5,6,7,11,15 1 (limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale) 8 (limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali) 9 (limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali e ai rischi già compresi nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio) 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 13 (limitatamente alla r.c. derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla r.c. derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla r.c. dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla r.c. derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate) 14 (limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale) 16 (limitatamente a perdita di noli, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante le installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea)
12) The Sumitomo Marine & Fire Ins.Co. (Europe) Ltd. Via Broletto, 44 - 20121 Milano	1,2,4,7,8,9,13,15,16
13) The Tokio Marine and Fire Insurance Co.(Uk) Ltd Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
14) Through Transport Mutual Ins. Ass. of Europe Ltd Via Granello, 3/6 - 16121 Genova	6,7
15) Trade Indemnity Plc Via Bazzoni, 12 - 20123 Milano	14 (limitatamente ai rischi riguardanti le perdite patrimoniali derivanti da insolvenze e il credito all'esportazione)
16) Yasuda Kasay Insurance Company of Europe Ltd Via Spadari, 9 - 20123 Milano	1,2,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
17) Aig Europe Via Del Quirinale, 26 - 00187 Roma	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego)
18) Assurances Generales de France I.A.R.T. Via Borgogna, 3 - 20122 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17
19) Cardif - Societé Vie Rappr. Gen. Corso Europa, 2 - 20122 Milano	I,V
20) Helios Risques Divers Rappr. Gen. Via S.Pietro all'orto, 17 - 20121 Milano	1,2,16

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale) e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

21) La Reunion Francaise S.A. Piazza Della Vittoria, 10/6 - 16121 Genova	4,6,7,13,16 10 (limitatamente alla responsabilità del vettore) 12 (con esclusione della r.c. obbligatoria natanti)
22) Protexia France S.A. Salita Santa Caterina, 4 - 16100 Genova	17
23) Rem Vie S.A. Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino	I
24) Sagevie S.A. Generale d'Assurance sur la vie Via de Togni, 2 - 20123 Milano	I
25) Societé Francaise D'assistance - Sfa Corso Vittorio Emanuele, 84 - 10126 Torino	18

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
26) Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Ag Via Andrea Appiani, 12 - 20121 Milano	1,4,6,7,8,13 9 (con esclusione dei rischi gia compresi nei rami bestiame, films, grandine) 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria natanti) 14 (limitatamente al credito ipotecario navale) 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, rischi di impiego)
27) Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs A.G. Via Andrea Appiani, 12 - 20121 Milano	14 (limitatamente ai rischi di perdite patrimoniali derivanti da insolvenze e credito all'esportazione)
28) Gothaer Versicherungsbank Vvag Corso di Porta Romana, 68 - 20122 Milano	1,7,13,16 8 (con esclusione del rischio energia nucleare) 9 (con esclusione dei rischi grandine e gelo)
29) R+V Allgemeine Versicherung A.G Centro Direzionale "Milano Oltre" Via Cassanese, 224, Palazzo Giotto - 20090 Segrate (Mi)	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
30) Chubb Insurance Company of Europe S.A. Piazzetta Pattari, 2 - 20122 Milano	1,2,4,6,7,8,9,11,13,15,16 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti)
31) Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V. Viale Monza, 258 - 20128 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,16,18 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine) 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti) 14 (limitatamente al credito ipotecario navale e alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenza) 15 (limitatamente alla infedeltà dei dipendenti)
32) Cigna Life Insurance Company of Europe Viale Monza, 258 - 20128 Milano	I

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale) e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

33) Groupe Europeen S.A. - G.E.S.A. Assistance Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma	1,2,3,10,13,17,18

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
34) Nationale Nederlanden Levensverz. Maatschappij N.V Via Tortona, 33 - 20144 Milano	I,VI

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
35) J. Rothschild International Assurance Via Brera, 3 - 20121 Milano	I,III,IV

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
36) Scottisch Equitable International S.A. Via Spadari, 7 - 20123 Milano	I,III

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale) e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

97A5445

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 marzo 1997)

A) Imprese che hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
1)	Aetna National Accounts (U.K.) Ltd. Eastgate House - 40 Duke's Place, London EC3A 7LP R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1,2,7,8,9,13,15,16
2)	Agf Iart Rappr. Gen. per la Gran Bretagna AGF House 41, Botolph Lane - London R.F.: Agf-Iart rapp. gen. per l'Italia Via Borgogna, 3 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
3)	Alliance Assurance Co. Ltd Bartholomew Lane - London R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4,5,6,7,11,12
4)	Assicurazioni Generali - Rappr.Gen. per la Gran Bretagna Fenchurch Street 117 - London R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
5)	Atlas Assurance Co. Ltd. Royal Exchange - London R.F.: Allrisks S.p.A. Corso Italia, 15 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
6)	Axa Marine and Aviation Insurance Ltd. Maritime House,West Street Farnham-Surrey R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
7)	Black Sea and Baltic General Insurance Co. Ltd. 65, Fenchurch Street London EC 3M 4EY R.F.: Nicholas Eyre Via Zara 5/17A - 16145 Genova	7
8)	British and Foreign Marine Ins. Co. Ltd New Hall Place - Liverpool R.F.: Dr. Mondini Bruno Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4,5,6,7,11,12,15
9)	British Marine Mutual Walsingham House 35 Seething Lane - London EC3N 4DQ R.F.: Piaggio Giulio Piazza Corvetto, 2/10A - 16122 Genova	4,5,6,7,11,12

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

10)	C A M A T Rappr Gen per il Regno Unito Leadenhall Street - London EC 3A 2BE R F Società Italiana Ass ni e Riass ni Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
11)	Chubb Insurance Company of Europe S A 106 Fenchurch Street - London EC 3M 5JB R.F.. Finley Middleton Via Pompeo, 3 - 20145 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
12)	Cigna Ins. Co. of Europe S.A.-N V. Rappr Gen per la Gran Bretagna Lime Street 8 - London EC 3M 7NA R.F · Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S International Consultans & Surveyors s r l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
13)	Cna International Reinsurance Company Ltd Fountain House 125-135, Fenchurch St - London EC3M 5DJ R F . Dr Paolo Conci Via Grazioli, 77 - Trento	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
14)	Eagle Star Reinsurance Co Ltd St. Mary Axe - London EC3A 8JQ R.F.: Antoniozzi Nicola Via del Quirinale, 26 - 00100 Roma	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
15)	English & Scottish Maritime and General Ins ce Co Ltd Maritime House, West Street Farnham-Surrey R F : Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4,5,6,7,11,12,15
16)	Factory Mutual Insurance Co. Ltd South Side,105 Victoria St. - London R.F Factory Mutual Intern. Italia s r l. Corso Unione Sovietica 612 - 10135 Torino	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
17)	Financial Insurance Company Ltd Vantage West-Great West Road Brentford - Middlesex TW8 9AG Anna Lisa Tazartes Via Stresa, 17 - 20125 - Milano	1,2,9,16
18)	Gan Insurance Co. Ltd Minster House - Arthur Street - London EC4R 9BJ R F Fatello Pietro Via Alberico II, 35 - 00193 Roma	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18
19)	General Accident Fire and Life Assurance Co plc Pitheavlis Perth - Scotland R F Sig Curzon Michael Barry c/o Rapp Gen per l'Italia Via SS Giacomo e Filippo, 15 16122 Genova R S General Accident Fire and Life Assurance Corporation P L C Via SS Giacomo e Filippo, 15 - 16122 Genova	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

R.F Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art 89 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997

R.S Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art 90 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r c auto in libera prestazione dei servizi

20) Gerling - Konzern (rappr. Gran Bretagna) — 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
50, Fenchurch Street - London EC3M 3JY
R.F.: Gerling Italia s.r.l.
Via Appiani, 12 - 20121 Milano

21) Great Lakes Reinsurance — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
1,Minster Court Mincing Lane London
R.F.: Dr. Paolo Conci
Via Grazioli, 77 - Trento

22) Guardian Insurance Limited — 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
Royal Exchange - London EC3V 3LS
R.F.: Allrisks S.p.A.
Corso Italia, 15 - 20122 Milano

23) HSB Engineering Insurance Limited — 8,9
4Th Floor, Aldgate House, 33 Aldgate
Hight Street, London EC3N 1AH
R.F: Studio Tributario Deiure
Via Pontaccio, 10 - 20121 Milano

24) Ichem Insurance Company Limited — 6,7,8,9,16
1 Adam Street London WC2N 6AW
Studio Zanchi & Associati
Via Boschetti, 6 - 20121 Milano

25) Igi Insurance Co. Ltd — 7,8,9,16
Minerva House - Spaniel Row - Nottingham NG1 8EP
R.F.: Dr. Fabio Censi c/o C.C.R. s.r.l.
Via Nirone, 2/A - 20100 Milano

26) International Transport Intermediaries Club Ltd — 12
America House 2, America Square, London EC3 2LU
R.F.: TMS Italia s.r.l.
Via Granello, 3/6 - Genova

27) Koa Insurance Company (Europe) Ltd — 6
8 Devonshire Square - London EC 2M 4PL
R.F.: Strazzera Livio
Via Borgogna, 3 - 20122 Milano

28) Landmark Ins. Co. (U.K.) Ltd. — 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
110 Fenchurch Street - London
R.F.: Aig Europe S.A.Rapp.Gen.per l'Italia
Via Valcava, 6 - 20155 Milano

29) Liberty Mutual Ins. co Ltd 4TH Floor, One Minster — 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
Court,Mincing Lane, London EC3R 7AA
R.F.:.Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A.
Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano

30) Liverpool and London Steam.Ltd — 4,5,6,7,11,12,15
Royal Liver Building - Liverpool L3 1HU
R.F.: Italpandi s.r.l.
Largo del Nazzareno, 8 - 00100 Roma

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

31) Lloyd's Association of Underwriters — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18
1, Lime Street - London
R.F.: Barry James Gibson c/o Rappresentanza Generale
dei Lloyd's per l'Italia
Via Sigieri, 14 - 20135 Milano

32) London & Edimburgh Ins.Co.Ltd — 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
The Warren - Worthing West Sussex BN14 9QD
R.F.: Marcello Romano c/o Studio Pirola Pennuto
Zei & Associati
Via Del Quirinale, 26 - 00100 Roma

33) Maritime Ins.Co.Ltd — 4,5,6,7,11,12,15
Surrey Street - Norwich NR1 3NS
R.F.: Norwich Union Assicurazioni S.p.A.
Via Battistotti Sassi, 11/A - 20133 Milano

34) Mitsui Marine and Fire Ins.Co.Ltd — 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
Unit 1/4/E,Plantation House 31-35
Fenchurch Street London
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale
Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste

35) Mytilus Insurance Company — 8,9,11,12,13,15
York Road - London SE 1 7NA
R.F.: Società Shell Italia S.p.A.
Via Londonio, 2 - Milano

36) Namur-Ins. of Credit Rapp.Gen.de Les Ass.ces — 14,15
du Credit S.A.(B)
22, Park Street - Croydon
R.F.: Assicuratrice Edile S.p.A.
Via de Togni, 2 - 20123 Milano

37) National Vulcan Engineering Ins. Group Ltd — 3,4,7,8,9,13,16
1 Bartholomew Lane - London EC2N 2AB
R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittoria Pino
Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova

38) Navigators & General Ins. Co Ltd — 1,6,7,12,15
60 St.Mary Axe, London EC3A 8JQ
R.F.: Romano M. c/o Pirola, Pennuto, Zei & Ass.
Via del Quirinale, 26 Roma

39) Nicel - Nissan Ins.Co.Ltd — 7
Scimitar House 23 Eastern House - Romford (Essex)
R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A.
Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano

40) Nippon Ins. Co. of Europe Ltd — 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
Three Quays, Tower Hill - London
R.F.: Nippon Ins.Co.Rappr.Gen.per l'Italia
Piazza Valasca, 5 - 20122 Milano

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

41)	Northern Star Ins.Co. Ltd Barton House, Eastgate Street - Gloucester R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
42)	Norwich Union Fire Ins. Co Ltd Surrey Street - Norwich NR1 3NS R.F.: Norwich Union Assicurazioni S.p.A. Via Battistotti Sassi, 11/A - 20133 Milano	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
43)	Pan Financial Ins. Co. Ltd International House, World Trade Centre,1 St.Katharine's Way, London R.F.: Pan Financial Rapp.Gen. per l'Italia Via Amedei, 6 - 20123 Milano	14,16
44)	Phoenix Assurance plc Leadenhall Court, 1 Leadenhall Street - London R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4,5,6,7,11,12
45)	QBE International Ins.ce Ltd. Fenchurch Avenue London EC3N 5BS R.F.: Bucci Casari Francesco Studio Bucci Casari Paroletti - Via Alessandro Serpieri, 13 - 00100 Roma	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,2 (escluso 'health insurance')
46)	Reliance National Ins. Company (Europe) Limited Reliance National House, 80, Leadenhall Street - London EC3 R.F.: Mco s.r.l. Sig. Viller Galafassi Via B. Verro, 46 - 20141 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
47)	Royal Exchange Assurance Co.Ltd Royal Exchange - London R.F.: Allrisks S.p.A. Corso Italia, 15 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
48)	Royal Insurance Ltd New Hall Place, Old Hall Street - Liverpool R.F.: Dr. Mondini Bruno Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
49)	Royal Ins.ce plc 1 Cornhill- London EC3V 3QR R.F.: Dr. Mondini Bruno Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
50)	Royal Insurance (Global) Ltd 34/36 Lime street - London R.F.: Dr. Mondini Bruno Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto in libera prestazione dei servizi.

51)	Sea Ins Co Ltd 1, Bartholomew Lane - London R F Mr U Pino Ditta Vittoria Pino Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova	4,5,6,7,11,12
52)	Sorema (UK) Limited 16 Eastcheap - London EC3M 1BD R F Dr Paolo Conci Via Grazioli, 77 - Trento	1,2,8,9,13,16
53)	Sphere Drake Insurance 52, 54 Leadenhall Street - London EC2A 2BJ R F Dr Paolo Conci Via Grazioli, 77 - Trento	1,2,7,8,9,13,14,15,16
54)	Sun Alliance & London Ins plc 1, Bartholomew Lane - London EC2N 2AB R F · Dr Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
55)	Sun Ins. Office Ltd 1, Bartholomew Lane - London R.F Dr Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4,5,6,7,11,12
56)	The Guardian Royal Exchange Ass plc Royal Exchange - London R.F Allrisks S p.A Corso Italia, 15 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
57)	The London Assurance 1, Bartholomew Lane - London R F. Dr Giorgio E Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4,5,6,7,11,12
58)	The Threadneedle Ins. Co Ltd 60 St.Mary Axe, London EC3A 8JQ R F Romano M c/o Pirola, Pennuto, Zei & Ass Via del Quirinale, 26 Roma	4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16
59)	The Union Marine and General Ins Co Ltd 1, Bartholomew Lane - London R F Dr Giorgio E Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4,5,6,7,11,12
60)	Through Transport Mutual Insurance Association of Europe Ltd Holland House, 1 - 4 Bury Street - London R F Sef Servizi e Formazione s r.l Via Gregoriana, 56 - Roma	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
61)	Trade Indemnity Plc 1, Canada Square - Londra E14 - 5DX R F Giuseppe Acciaro Via Cascina Bianca, 9/5 - Milano	14

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

R.F Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art 89 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997

R.S Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art 90 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r c auto in libera prestazione dei servizi

62)	Uic Ins. Co. Ltd Lime St. 15/18 - Forum House - London R.F.: Fina Italiana S.p.A. Via Rossini, 6 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
63)	Usaa Limited 47 Davies Street - London W1Y 2AT R.S.: Holme & Co. s.r.l. Via Santa Lucia, 50 - 80121 Napoli R.F.: Holme & Co. s.r.l. Via Santa Lucia, 50 - 80121 Napoli	3,6,8,9,10,12,13
64)	Winterthur Int. Co. Ltd Winterthur House - Leadenhall Street 34 - London EC3A 1AT R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.A. Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
65)	Yasuda Kasai Insurance Company of Europe Ltd 4 Floor Moorgate Hall - 155 Moorgate - London EC2M 6XB R.F.: Yasuda Kasai Insurance Company of Europe Ltd Rappr. Gen. per l'Italia Via Spadari, 9 - 20123 Milano	3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
66)	Zeneca Insurance Company Limited 1 Adam Street London WC2N 6AW Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 29121 Milano	6,7,8,9,16
67)	Zurich Int. (UK) Ltd Zurich House, Stanhope Road - Portsmouth R.F.: Zurich International Italia S.p.A. P.zza Carlo Erba, 6 - Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
68)	Zurich Re (UK) Ltd The Zurich Building 90, Fenchurch Street - London R.F.: Zurich International Italia S.p.A. P.zza Carlo Erba, 6 - Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
69)	Abeille Assurances Rue de la Victoire, 52 Cedex 09 - 75455 Paris R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20132 Milano	5,6,7,8,9,11,12,13
70)	Agf-Iart 87, Rue de Richelieu Cedex 02 - 75060 Paris R.F.: Agf-Iart rapp. gen. per l'Italia Via Borgogna, 3 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
71)	Aig Europe S.A.(già Unat) Tour Aig 92079 Paris La Defense 2 R.F.: Aig Europe S.A.Rapp.Gen.per l'Italia Via Valcava, 6 - 20155 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

72)(*)	Axa Assurances Iard La Grande Arche Paroi Nord Cedex 41 - 92044 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4,5,6,7,9,11,12,13,15,8 (escl. rischio cedimento terreno),14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza e credito all'esportazione),16 (escl. rischi dell'occupazione)
73)	Axa Assurances Iard Mutuelle 14, Rue de Londres Cedex 09 - 75440 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4,5,6,7,9,11,12,13,15,16,8 (escl. rischio cedimento terreno),14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza)
74)	Chubb Insurance Company of Europe S.A. 16 Avenue de Matignon - 75008 Paris R.F.: Finley Middleton Via Pompeo, 3 - 20145 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
75)	Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per la Francia Rue Ballu 14 - 75009 Paris R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
76)	Coface - Compagnie Française pour le Commerce Exterieur S.A. - 10-12 Cours Michelet Cedex 51 - 92065 Paris La Defense R.F.: Pierre Dalberto c/o COFACE Via Camperio, 14 - 20123 Milano	7,8,14,15,16
77)	Commercial Union Assurances 100, Rue de Courcelles, Cedex 17 - 75858 Paris R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20132 - MILANO	5,6,7,8,9,11,12,13
78)	Europ Assistance S.A. Promenade De La Bonnette - 92633 Gennevilliers Cedex R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	18
79)	Factory Mutual Ins. Co. Ltd. Rappr. Gen. per la Francia Parc des Glaisins B.P. 117 - 74941 Annecy Le Vieux R.F.: Factory Mutual Intern. Italia s.r.l. Corso Unione Sovietica 612 - 10135 Torino	7,8,9,16
80)	Gan Incendie Accidents S.A. 2, Rue Pillet-Will - 75448 Paris R.F.: Charles de Tinguy c/o Gan inc. accid. Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
81)	General Acc. Fire and Life - Rappr. Gen. per la Francia 40, Rue Laffitte - 75440 Paris R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o Rapp.Gen. per l'Italia Via SS.Giacomo e Filippo, 15 16100 Genova	5,6,7,11,12

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

82)	Gerling Konzern Rappr.Gen. per la Francia 111/113 Rue de Longchamp 75116 Paris R.F.: Sig.M.H.Graeff c/o Gerling Italia s.r.l Via Appiani, 12 - 20121 Milano	4,5,6,7,8,9,12,13,16
83)	La Concorde S.A. 5, Rue de Londres Cedex 09 - 75456 Paris R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16
84)	Les Mutuelles du Mans Assurances Iard 19/21, Rue Chanzy - 72030 Le Mans Cedex R.F.: M. Pier Ugo Andreini - Via Galvani, 24 BP 10261 - 20124 - Milano	1,2,7,8,9,13,16
85)	Namur Les Assurances du Crédit Rappr.Gen.per la Francia 6, Rue Pierre et Marie Curie - BP 629-60206 Compiegne R.F.: Assicuratrice Edile S.p.A. Via de Togni, 2 - 20123 Milano	14,15
86)	Royal International Insurance Rappr.Gen.per la Francia 149, Rue Montmartre - 75002 Paris R.F.: Dr. Mondini Bruno Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	8,9,13,15,16
87)	S.F.A.C. - Societé Française d'Assurance Credit 1, Rue Euler - 75008 Paris R.F.: Pierre Dalberto c/o Coface Via Camperio, 14 - 20123 Milano	14,15
88)	Sofrascau - Societé Française d'Assurance Cautionnements Avenue du President Wilson Immeuble Scor 1 Cedex 39-92074 Paris La Defense R.F.: Sig.E.Gavazzi c/o Vittoria Riass Via Quarenghi, 27 - 20151 Milano	15
89)	Uap - Incendie Accidents 2 - 4, Rue Jules Lefevre Cedex 09 BP 44909 - 75427 Paris R.F.: Uap Italiana S.p.A. P.zza della Vittoria, 9 - 16100 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
90)	Uni Europe Ass. Mutuelle 24, Rue Drouot Cedex 09 - 75425 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
91)	Uni Europe Ass.ce 24, Rue Drouot - 75009 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
92)	Winterthur Europe Ass.ce S.4 Rappr. Gen. per la Francia Tour Winterthur Cedex 18 - 92085 Paris La Defense R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.A. Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	6,7,8,9,12,13,16

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

93)	Yorkshire Ins Co Ltd Rappr Gen per la Francia 40, Rue Laffitte Cedex 09 - 75440 Paris R F Sig Curzon Michael Barry c/o Rapp Gen per l'Italia Via SS Giacomo e Filippo, 15 16100 Genova	6,7,12
94)	Zurich International France 14, Boulevard Poissonière - B P 259-09 Paris R F Zurich International Italia S p A P zza Carlo Erba, 6 - Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
95)	Aachener Und Munchener Versicherung Aktiengesellschaft Aureliusstrasse, 2 - D - 52064 Aachen R F Kpmg Fides Fiduciaria S p A Via Ettore Petrolini, 2 - 00197 Roma	6,7,8,9,13,16
96)	Allgemeine Kreditversicherung Aktiengesellshaft Isaac - Fulda - Alee 1 - 55124 Mainz Postfach 1209 R.F Dr. Paolo Conci Via Grazioli, 77 - Trento	14,15,16
97)	Allianz Versicherungs AG Koniginstrabe 28 - Munchen 44 R.F. Allianz Subalpina S p A Via Alfieri, 22 - 10121 Torino	1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17
98)	Bayerische Versicherungsbank AG Ludwigstrabe 21 - Munchen 22 R.F · Allianz Subalpina S p A Via Alfieri, 22 - 10121 Torino	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
99)	Chubb Insurance Company of Europe S.A. Martin-Luther-Platz 28 - 40212 Düsseldorf R F Finley Middleton Via Pompeo, 3 - 20145 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
100)	Cigna Ins Co of Europe S A -N V Rappr Gen per la Germania Erlenstrasse 2-6 - 60325 Frankfurt A/Main R.F Cigna Italy s.r l Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S International Consultans & Surveyors s r l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	1,2,3,6,7,8,9,10,12,13,15,16
101)	Colonia Versicherung A G Colonia Allee 10-20 - Koln 80 R F . Nordstern Colonia Ass ni Danni S p A. Via Camperio, 2 - 20123 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
102)	Delvag Luftfahrtversicherungs AG Gertrudenstr 30-36 - Koln R F Management Consulting Organization s r l Via B Verro 46 20141 Milano	5,7,8,9,11,13,16

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

R F Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997

R.S Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art 90 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r c/auto in libera prestazione dei servizi

103) Deutsche Hagel Versicherungs AG Von-Frerichs-Strasse 8 - 65191 Wiesbaden R.F.: Romano Bocci c/o Soluzioni Assicurative di Paolo Voltarel & C. s.n.c. Piazza Sempione, 8 - 20154 Milano	9,8 lett.a,b,c,d,f,16 lett.d,e,f
104) Deutscher Lloyd Versicherungs AG Karlstrabe 10 - Munchen 2 - 80333 R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	1,8,9,13,16
105) FM Insurance Company Ltd Direktion fur Deutschland Eschersheimer Landstrasse 55 Frankfurt,1 R.F.: Factory Mutual Intern. Italia s.r.l. Corso Unione Sovietica 612 - 10135 Torino	8,9,16
106) Frankfurter Versicherungs AG Taunusanlage 18 - Frankfurt Am Main 1 R.F.: Allianz Subalpina S.p.A. Via Alfieri, 22 - 10121 Torino	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
107) General Accident Fire and Life Ass. Co. Otto Volger str. 15 - 6231 Sulzbach/Ts R.F.: General Accident Rappr.Gen.per l'Italia Via SS.Giacomo e Filippo, 15 - Genova	5,6,7,12
108) Generali Rechtsschutz Versicherungs Aktiengesellschaft Postfach 20 08 05 D - 80008 Munchen R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	17
109) Generali Versicherungs Aktiengesellschaft Postfach 20 07 07 D - 80007 Munchen R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
110) Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs-AG Von Werth Strasse 4-14 - D - 50597 Koln R.F.: Sig.M.H.Graeff c/o Gerling Italia s.r.l Via Appiani, 12 - 20121 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16 lett.d,e,f,g,h,i,j,k
111) Gerling - Konzern Rechtsschutz Versicherungs Aktiengesellschaft Postfach 10 08 08 D - 50448 Koln R.F.: Gerling Italia s.r.l. Via Appiani, 12 - 20121 Milano	17
112) Gerling Konzern Speziale Kredit Versicherungs AG Hohenzollenring 62 - D - 50597 Koln R.F.: Sig. M.H.Graeff c/o Gerling Italia s.r.l Via Appiani, 12 - 20121 Milano	14,15,16
113) Gothaer-Credit Versicherung AG Kaiser Wilhelm Ring 3/5 - Koln 1 R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	9,14,15,16

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

114) HdI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. Riethorst 2 - Hannover Lahe R.F.: Pickel - Hannover. RI-Servizi Tecnici Viale Vittorio Veneto, 32 - 20124 Milano	4,5,6,7,8,9,11,13,16
115) Helvetia Versicherungs AG Berliner Strasse 56-58 Frankfurt Am Main R.F.: De Puppi Fabio c/o Helvetia Ass.ni Via G. B. Cassinis, 21 -20139 Milano	5,7,8,9,11,13,16 lett.d,e,f,h,i,j,k
116) Hermes Kreditversicherungs AG Friedensallee 254 - Hamburg 50 R.F.: Morettini Mario Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	14,15,16
117) Nordstern Allgemeine Versicherungs AG Gereonstrasse 43-65 - Koln 1 R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni S.p.A. Via Camperio, 2 - 20123 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
118) Royal International Direktion Bundesrepublik Deutschland Theaterstrasse, 13 Aachen R.F.: Dr. Mondini Bruno Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4,5,6,7,12,13,8 ad esclusione lett.e,16 ad esclusione lett.a,b,c
119) Tela Versicherung AG Rechtsreferat Prannerstrabe, 8 Munchen 2 R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	8,9,16
120) Uap International Allgemeine Versicherungs AG Neumarkt 15 - 6600 Saarbrucken R.F.: Uap Italiana S.p.A. P.zza della Vittoria, 9 - 16100 Genova	5,6,7,8,9,11,13,16
121) Unat Direction fur Deutschland Oberlindau 76 - 78 6000 Frankfurt 1 R.F.: William Rigby c/o Unat S.A. Via Valcava, 6 - 20155 Milano	5,6,7,8,9,11,13,16 lett. d,e,f,h,i,j,k
122) Wintert.Europe Versicher. SA - Rappr. Gen. per la Germania - Leopoldstr. 204 - Munchen 40 R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.A. Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	6,7,12,13,16 lett. d,e,f,h,j,k, Gruppo e) (incendio ed altri danni ai beni)
123) Wurttembergische Versicherung Aktiengesellschaft Gutenbergstrasse 30 - 70163 Stuttgart R.F.: Wurttembergische Rappr. Gen. per l'Italia c/o Toro Ass.ni Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
124) Zurich International Deutschland Zurich Haus am Opernplatz - Frankfurt Am Main 1 R.F.: Zurich International Italia S.p.A. P.zza Carlo Erba, 6 - Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16 lett. d, e, f, h, i, j

---

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
125) Aig Europe S.A. Rappr.Gen. per il Belgio (già Unat) Avenue de Cortenberg 170 - 1040 Bruxelles R.F.: Aig Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia Via Valcava, 6 - 20155 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
126) Chubb Insurance Company of Europe Twin House, Rue Neerveld 107 - 1200 Bruxelles R.F.: Finley Middleton Via Pompeo, 3 - 20145 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
127) Cigna Ins. Co. of Europe S.A.-N.V. Rue Belliard-Straat 9/11 B - 1040 Bruxelles R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	1,2,8,9,10,13,16
128) Commercial Union Belgium S.A. Avenue Hermann Debroux, 54 - 1160 Bruxelles R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano	1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
129) Europaea Assurance Protection Juridique Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	17
130) Fina Insurance S.A. Rue dell'Industrie, 52 - 1040 Bruxelles R.F.: Fina Italiana S.p.A. Viale Premuda, 27 - 20129 Milano	1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16
131) Firm Insurers S.A. N.V. Boulevard Anspachlaan 117 - 1000 Bruxelles R.F.: C.c.r. s.r.l. Via Nirone, 2A - 20100 Milano	14,15
132) General Accident Fire and Life - Rappr. Gen. per il Belgio Meir 14 - 2000 Antwerpen R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o Rapp.Gen. per l'Italia Via SS.Giacomo e Filippo, 15 16122 - Genova	4,5,6,7,11,12
133) Generali Belgium S.A. Tour Louise, Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16
134) Gerling Konzern Direction pour la Belgique Avenue de Tervuren, 273-1150 Bruxelles R.F.: Sig.M.H.Graeff c/o Gerling Italia s.r.l Via Appiani, 12 - 20121 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

135)	Namur - Les Assurances du Crédit S.A. Avenue Prince de Liége, 74-78 - 5100 Jambes-Namur (B) R.F.: C.C.R. s.r.l. Via Nirone, 2/a - 20123 Milano	14,15,16
136)	Ocean Marine Mutual Insurance Association Fountain Plaza Belgicastraat 1 - 1930 Zaventem R.F.: Ms. Jean P. Melton Corso Carbonara, 18/7 - 16125 Genova	6,12
137)	Ocean Transport Insurance Mutual - o.v. Fountain Plaza Belgicastraat, 1 - 1930 Zaventem R.F.: Ms. Jean P. Melton C.so Carbonara, 18/7 16125 - Genova	3,4,7,12,13,15,16,17,10 (limitatamente alla sola responsabilità del vettore)
138)	Royale Belge S.A. Boulevard Du Souverain, 25 - 1170 Bruxelles R.F.: UAP Italiana S.p.A. - P.zza Della Vittoria, 9 - Genova	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18
139)	Sun Alliance S.A. Boulevard de la Woluwe, 64 b.te 1-B-1200 Bruxelles R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16
140)	Winterthur Europe Assurances S.A. Avenue des Arts, 56 - 1040 Bruxelles R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.A. Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
141)	Zurich International S.A. Rappr.Gen. per il Belgio Rue de la Loi 76 - 1040 Bruxelles R.F.: Zurich International Italia S.p.A. P.zza Carlo Erba, 6 - Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
142)	Aig Europe S.A. Rappr. Gen per l'Olanda (già Unat) Brainpark - K.P. Van Der Mandelelaan 50 - 3062 MB Rotterdam R.F.: Aig Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia Via Valcava, 6 - 20155 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
143)	Boot & Pit NV Rapp. Gen. per l'Olanda della Royal Ins. (Global) Ltd. Coolsingel 139, Post bus 64, Rotterdam R.F.: Bruno Mondini Via Fieschi, 9 - 16121 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
144)	Chubb Insurance Company of Europe S.A. Antareslaan 51-53 P.O. Box 704 - 2130 AS Hoofddorp R.F.: Finley Middleton Via Pompeo, 3 - 20145 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

145) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per l'Olanda Prinsenpoort 'S-Gravenweg 667 - 3065 Sc Rotterdam R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
146) Delta Lloyd Schaderverzekering N.V. Spaklerweg 4 - 1000 BA Amsterdam R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
147) General Accident Fire Life Ass. Corp. plc, Rap. Gen. per i Paesi Bassi Rijswijkstraat, 175 Amsterdam R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o Rapp.Gen. per l'Italia Via SS.Giacomo e Filippo, 15 16122 - Genova	6,7,12
148) Nationale Nederlanden Schadeverzekering Naatscappij N.V. Postbus 90461 - 2509 Ll 's-Gravenhage R.F.: Sig. A.A. Vermeulen Via Lanfranconi, 80 - Velate Varese - 21100 Varese	1,7,8,9,13
149) Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V. Postbus 90504 - 2509 Ll 's-Gravenhage R.F.: Sig. A.A. Vermeulen Via Lanfranconi, 80 - Velate Varese - 21100 Varese	2 (escluso 'health insurance')
150) Royal Nederland Verzekeringen N.V. Coolsingel 139 - 3000 AB Rotterdam R.F.: Bruno Mondini Via Fieschi, 9 - 16121 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
151) Sun Alliance Verzekering Gebouw-Rivierstaete Amsteldijk 166 - Amsterdam R.F.: Dr.Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
152) Zurich International Nederland N.V. Veurse Achtierweg Post bus 402 - 2260AH Leidschendam R.F.: Zurich International Italia S.p.A. P.zza Carlo Erba, 6 - Milano	7,8,9,13,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SPAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
153) Agf Union - Fenix Seguros y Reaseguros S.A. Paseo de la Castellana 33 - 28046 Madrid R.F.: Assurances Generales de France IART (Sig. M. Boureille) Rapp. generale per l'Italia - Via Borgogna 3 - 20122 Milano	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
154) Aig Europe S.A. Rappr. Gen. per la Spagna (già Unat) Orense 68 - Madrid 28020 R.F.: Aig Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia Via Valcava, 6 - 20155 Milano	7,8,9,13,15,16

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

155) Assicurazioni Generali Rappr. Gen. per la Spagna — 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16
Paseo de la Castellana 130 - 28046 Madrid
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale
Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste
R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

156) Chubb Insurance Company of Europe S.A. — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
Paseo de la Castellana 41 (6th) - 28046 Madrid
R.F.: Finley Middleton
Via Pompeo, 3 - 20145 Milano

157) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per la Spagna — 10
Fransisco Gervas, 13 - 28020 Madrid
R.F.: Cigna Italy s.r.l.
Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma
R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l.
Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova

158) Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs — 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
Aktiengesellschaft Delegacion Para Espana
C/Maria De Moline 40-6 - E - 28006 Madrid
R.F.: Gerling Italia s.r.l.
Via A. Appiani, 12 - 20121 Milano

159) Uap Iberica — 3,5,6,7,8,9,11,12,13,16
Paseo De La Castellana 79 - 28046 Madrid
R.F.: Uap Italiana S.p.A.
P.zza SS. Trinità, 6 - 20154 Milano

160) Winterthur Europe Seguros Rappr. Gen. per la Spagna — 6,7,8,9,12,13
Plaza Francesc Macià 10 - 08036 Barcellona
R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN DANIMARCA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria — **Rami (*)**

161) Assurance Compagniet Baltica Aktieselskab — 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
Klaudsdalsbrovej, 601DK-2750 Ballerup
R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni S.p.A.
Via Camperio, 2 - 20123 Milano

162) Chubb Insurance Company of Europe S.A. — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
PFA Skade-Agentur A/S, Marina Park
Sundkrogsgade 4, DK - 2100 Copenhagen
R.F.: Finley Middleton
Via Pompeo, 3 - 20145 Milano

163) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. — 10
Rappr. Gen. per la Danimarca
Frederiksberggade 26, 3rd floor - 1459 Copenhagen
R.F.: Cigna Italy s.r.l.
Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma
R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l.
Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
164)	Europaeiske Rejseforsikrings A/s Vesterbrogade 84 - Copenhagen - 1790 R.F.: Dott. Cafiero Vincenzo Via Giosué Carducci, 4 - 00187 Roma	1,2,7,8,9,13,16,17,18
165)	Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Direction For Danmark Radhuspladsen 4 DK - 1550 Kobenhavn R.F.: Gerling Italia s.r.l. Via A. Appiani, 12 - 20121 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
166)	Arisa Assurances S.A. 22-24, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg R.F.: Ala Service Assicurazioni S.p.A. Via Comune Antico, 43 - 20125 Milano	1,2,17,18
167)	Namur Les Assurances du Crédit Rappr. Gen. per il Lussemburgo - 7, Rue Bertels - L - 1230 Luxembourg R.F.: Assicuratrice Edile S.p.A. Via de Togni, 2 - 20123 Milano	14,15

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
168)	Acadia International Insurance Limited Lower Baggot Street Dublin 2 R.F.: Parker Hannifin S.p.A. Via Privata Archimede, 1 - 20094 Corsico Milanese	7,8,9,16
169)	Aig Europe (Ireland) Limited Aig House Merrion Road Dublin 4 R.F.: Aig Europe Via Valcava, 6 - 20155 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
170)	Alfar Insurance Limited c/o Sinser Ireland Limited 11 Windsor Place Lower Pembroke Street Dublin 2 R.F.: Electrolux Zanussi S.p.A. Via Giardini Cattaneo, 3 - 33170 Pordenone	16
171)	Assicurazioni Generali - Republic of Ireland Branch GreensideHouse, Cuffe St. - Dublin 2 R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
172)	Bms International Insurance Company Limited c/o Unison Management (Dublin) Ltd 12/14 Lower Mount Street Dublin, 2 R.F.: Giuseppe Deiure Via Piemonte, 39 - 00187 Roma	7,8,9,16

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

173) Care Europe Limited Aig House Merrion Road Dublin 4 R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	3
174) Chubb Insurance Company of Europe S.A. 50 Dawson Street, Dublin 2 R.F.: Finley Middleton Via Pompeo, 3 - 20145 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
175) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per l'Irlanda 5, Fitzwilliam Square Dublin 2 R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	10
176) Custom Insurance Company Limited c/o Unison Management (Dublin) Ltd 12/14 Lower Mount Street Dublin 2 R.F.: Aprilia S.p.A. Via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (Venezia)	14
177) Dorinco Insurance (Ireland) Ltd c/o Aig Insurance Management Service (Ireland) Ltd Aig House Merrion Road Dublin, 4 R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7,8,9,13,16
178) Gulfstream Insurance (Ireland) Ltd R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	3,4,7,8,9,13,14,15,16
179) Industrial Insurance Ltd. Clyde Road, 23 - Dublin 4 R.F.: Hydro Alluminio Ornago S.p.A. Via Borromei, 5 - Milano	7,8,9,13,14,16
180) Irish National Insurance Company p.l.c. 9/10 Dawson Street Dublin 2 Ireland R.F.: Uap Italiana S.p.A. P.zza della Vittoria, 9 - 16100 Genova	8,9,13,16
181) Martinsurance Teoranta (c/o Alexander Ins. - Managers) - 71, Lower Baggot Street - Dublin 2 R.F.: Rota Riccardo Via Principe Amedeo, 12 - Torino	7,8,9,13,16
182) Miripro Insurance Co. Ltd. c/o International Risk Management (Dublin) Ltd. - 3 rd Floor Ormonde House Earlsfort Centre Lower Leeson Street R.F.: Michelin Italiana S.p.A. Via Livorno, 57 - 10144 Torino	8,9,13

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

183)	Mountain Indemnity International Ltd c/o Unison Management (Dublin) Limited 12/14 Lower Mount Street - Dublin 2 R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7,8,9,13,15
184)	Newwater Insurance Ltd. c/o AIG Insurance Management Services AIG - House Merrion Road - Dublin 4 R.F.: Dupont de Nemours Italiana S.p.A. Via Pontaccio, 10 - 20121 Milano	3,4,7,8,9,13.
185)	Noble Insurance Company Limited 71 Lower Baggot Street - Dublin 2 R.F.: Gandolfo Carlo Via M. Grivola, 18 - 20162 Milano	3,5,6,7,8,9,11,12,13,16
186)	Philip Morris Capital (Ireland) Ltd. c/o Marsh & Mc Lennan Management Services (Dublin) Ltd. St. James' House Adelaide Road - Dublin 2 R.F.: Studio Zanchi & Associati (Dr. Vincenzo La Bruna) Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	8,9,16
187)	Probus Insurance Company Europe Limited Aig House - Merrion Road Dublin 4 R.F.: Dr. Nicola Antoniozzi Pirola Pennuto Zei & Associati Via del Quirinale, 26- 00187 Roma R.S.: Sig. Giorgio Nobile Claims manager - Hertz Italiana S.p.A. Viale Leonardo da Vinci, 421 - 00145 Roma	1,3,7,10
188)	Red Disk Ins.Co. Ltd. 12/14 Lower Mount Street - Dublin 2 R.F.: Sig. Paolo Dosi c/o Coca Cola Bevande Italia s.r.l. Viale Monza, 338 - 20128 Milano	8,9
189)	Ridge Insurance Company Ltd c/o Unison Managment (Dublin) Limited 12/14 Lower Mount Street Dublin, 2 R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7,8,9,13,16
190)	Sidney Insurance & Reinsurance Ltd. Universal House - Shannon, Co. Clare R.F.: Bucci Casari Francesco Studio Bucci Casari Paroletti - Via Alessandro Serpieri, 13 00197 Roma	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17
191)	Skf Ins.(Ireland) Ltd. 11 Windsor Place, Lower Pembroke Street Dublin 2 (Eire) R.F.: Skf Industrie S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 83 - Torino	13,14,16
192)	The Insurance Corporation of Ireland p.l.c. Burlington House Burlington Road Dublin 4 Ireland R.F.: Pierre Dalberto c/o Coface Via Camperio, 14 - 20123 Milano	14,15

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

193) Trans-Meridian Dublin Limited 3, Adelaide Court Adelaide Road Dublin 2 R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7,8,9,13
194) WTCD Insurance Corporation Limited c/o Marsh & Mc Lennan Management Service (Dublin) Ltd 3 Adelaide Court R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7,8,9,16
195) XL Europe Insurance La Touche House International Financial Services Centre Dublin 1 R.F.: Morettini Mario Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	8,9,11,12,13

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN PORTOGALLO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
196) Assicurazioni Generali - Delegacao em Portugal Avenida Duque d'Avila 114 - 1000 Lisbona R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	7,8,9,10,13,15,16
197) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per il Portogallo Av. Estados Umidos da America, 49 - 1 Esq - 1700 Lisbon R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	10
198) Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Agencia General em Portugal Av. Miguel Bombarda n. 36-5C P-1050 Lissabon R.F.: Gerling Italia s.r.l. Via A. Appiani, 12 20121 - Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
199) Sun Insurance Office Limited Rapp.Gen. per il Portogallo Av.de Outubro 146-150 Lisboa R.F.: 1) Giorgio E. Fuselli; 2) Mr. H. Pino 1) Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova 2) Via XX Settembre 16121 Genova	7,8,9,13,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRECIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
200) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per la Grecia Erythrou Stavrou Street 5 - 151 23 Maroussi R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	10

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
201)	Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschft Niederlassung Griechenland 4, Vas Soflas Avenue GR - 10671-Athen R.F.: Gerling Italia s.r.l. Via A. Appiani, 12 - 20121 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
202)	Themis S.A. - General Insurance Company Ltd. Avenue Sigrou, 130 - 17710 Atene R.F.: Michele Rocco Centro Direzionale - Isola G/1 - Napoli R.S.: Michele Rocco Centro Direzionale - Isola G/1 - Napoli	1,2,3,7,8,9,10,13

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
203)	Anglo - Elementar Versicherungs - Aktiengesellschaft Karntner Ring 12 A - 1015 Wien R.F.: Allianz Pace Ass.Rias.S.p.A. (G.Christalli) P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17
204)	Austria Collegialitat Osterreichische Versicherung Aktiengesellschaft Untere Donaustrasse 12 - 1021 Wien R.F.: Dr.Alberto Arnaboldi (Austria Ass.ni S.p.A.) Via Francesco Sforza 43 20122 Milano	2
205)	Austria Schaden - und Unfallversicherung Aktiengesellschaft Untere Donaustrasse 25, 1021 Wien R.F.: Dr.Alberto Arnaboldi (Austria Ass.ni S.p.A.) Via Francesco Sforza 43 - 20122 Milano	1,3,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17
206)	Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per l'Austria Alserbachstrasse 18 - 1090 Vienna R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	10
207)	Der Anker Allgemeine Versicherungs -Aktiengesellschaft Hoher Markt 10 - 11 A 1010 Wien R.F.: De Puppi Fabio c/o Helvetia Ass.ni Via G.B. Cassinis, 21 -20139 Milano	1,16
208)	Erste Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Landskrongrasse 1-3 - A 1011 Vienna R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

209) Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Direktion Für Österreich Hietzinger HauptStrasse 41 A-1130 Wien R.F.: Gerling Italia Via A. Appiani, 12 - 21021 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
210) Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft Tegetthoffstrasse 7 A - 1011 Wien R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
211) Nordstern Colonia Versicherungs Aktiengesellschaft Uraniastrasse, 2 - 1011 Wien R.F.: Nordstern Colonia - (dott. N. Sternai) Via Camperio, 2 - 20123 Milano	1
212) Prisma Kreditversicherungs Aktiengesellschaft Heiligenstadterstrasse 201 - A 1190 Wien R.F.: Marcello Romano c/o Pirola Pennuto Zei & Associati Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	14,15,16
213) Tiroler Landes Versicherungsanstalt Wilhelm Greil Strasse 10 - 6020 Innsbruck R.F.: Dr.ssa Renate Holzeisen Via Perathoner, 5 - Bolzano	1,8,9,13,17
214) Union Versicherungs Aktiengesellschaft Schottenring 30 A - 1010 Wien R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1
215) Versicherungsanstalt der osterreichischen Bundeslander Praterstrasse 1 -7 A - 1021 Wien R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,16
216) Wiener Allianz Versicherungs AG Hietzinger Kai 101/105 - A1130 Wien R.F.: Allianz Pace Ass.Rias. S.p.A. (G.Christalli) P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17
217) Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Postfach 80 Ringturm A - 1011 Wien R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN NORVEGIA O COMUNQUE IVI STABILITE (**)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
218) Assurance Foreningen Gard-Gjensidig Kittelsbuktv 31 4800 Arendal - Norway R.F.: Dr. Giulio Piaggio Piazza Corvetto, 2/10A - Genova	12
219) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per la Norvegia Stenersgaten 1A 0050 Oslo R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	10
220) Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Filial I Norge Hieronymus Heyerda HLS GT-1 N-0160 Oslo R.F.: Gerling Italia s.r.l. Via A. Appiani, 12 - 20121 Milano	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SVEZIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
221) Assidoman Forsakringsaktiebolag 105 22 Stockolm R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	13,0 Gruppo e) (incendio ed altri danni ai beni)
222) Chubb Insurance Company of Europe S.A. Birger Jarlsgatan 5 S - 111 45 Stockholm R.F.: Finley Middleton Via Pompeo, 3 - 20145 Milano	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
223) Cigna Ins.Co. of Europe S.A.-N.V. Rappr. Gen. per la Svezia St. Eriksgatan 44, 2nd floor 112 98 Stockholm R.F.: Cigna Italy s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R.S.: International Consultans & Surveyors s.r.l. Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	10
224) Erika Försäkringsaktiebolag P.O. Box 55569 10204 Stockholm R.F.: SFA Assistance - Rapp. Gen. per l'Italia Centro Direzionale Lombardo Via Roma, 108 - 20060 Cassina De Pecchi (Milano)	1,2,7,13,16,17,18
225) Forsakringsaktiebolaget Skandia 103 50 Stockholm R.F.: Sirio Assicurazioni S.p.A. Via Cristoforo Colombo, 112 - Roma	3,7,8,9,13,10 (limitatamente alla sola responsabilità del vettore)

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(**) Paese dello Spazio Economico Europeo non aderente all'U.E.

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto in libera prestazione dei servizi.

226) PROSEC Forsakringsaktiebolag Frosundaviks allè 15, Solna S - 171 97 Stockholm R F · Pharmacia & Upjohns S p A Via Robert Koch, 2 - Milano	1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FINLANDIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
227) Cigna Ins Co of Europe S A.-N.V Rappr Gen per la Finlandia Aleksanterinkatu 17 - 00100 Helsinki R F.. Cigna Italy s.r.l Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma R S : International Consultans & Surveyors s r l Via Caffaro, 1-6 - 16124 Genova	10

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

R.F Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art 89 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997

R.S Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art 90 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r c auto in libera prestazione dei servizi

B) Imprese che non hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale (**)

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
228)	Arig Insurance Co. Ltd Mark Lane - London EC3R 7QH	5,6,7,8,9,11,12,16
229)	Britannia Steam Ship Ins. Association Ltd New City Court, 20 St. Thomas Street - London SE1 9RR	4,5,6,7,11,12,15,16
230)	British Engine Ins. Ltd Longridge House - Manchester M60 4DL	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
231)	CNA Insurance Company (Europe) Limited Continental House - 77 Gracechurch Street London EC3V ODL	1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16
232)	Colonia Baltica Insurance Co. (UK) Ltd Absalon House, 5 Billiter Street - London EC3M 2RB	13
233)	Commercial Union Assurance Co. plc Undershaft - London EC3P 3DQ	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,2 (escluso 'health insurance')
234)	Cornhill Insurance Plc 32, Cornhill, London, EC3V 3LJ	1,2,3,4,7,8,9,13,14,15,16,18
235)	Credit and Guarantee Ins.Co. plc Surety House Lyons Crescent - Tonbridge Kent TN9	14,15,16
236)	Eagle Star Ins. Co Ltd 60 St. Mary Axe - London EC3A 8JQ	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18
237)	English & American Ins. Co. Ltd Three Quays, Tower Hill - London	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
238)	Fuji International Ins. Co. Ltd 105 Fenchurch St., London EC3M 5JB	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
239)	General Surety & Guaranty Co.ltd P.O. Box 10 - Wilmslow, Cheshire SK9 5BZ	15
240)	Home and Overseas Insurance Company Ltd 60 St. Mary Axe - London EC3A 8JQ	1,2,7,13,16,18
241)	IC Insurance Ltd 1 Adam Street - London WC2N 6AW	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
242)	Indemnity International Limited 85 Gracechurch Street London EC 3V OAA	1,17,18
243)	Ins. Co. of North America Ltd Kent House, Lower Stone Street - Maidstone Kent	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

244) Iron Trades Insurance Company Limited Iron Trades House 21-24 Grosvenor Place London SW1X 7JA	8,9,13,16,17
245) Legal & General Assurance Society Ltd Southgate House, 15 Cannon Street London	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
246) Legal and General Ins.ce Co. Ltd. Temple Court 11 Queen Victoria Street London EC4N 4TP	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
247) Malvern Ins. Co. Ltd Minster House, Arthur Street - London	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
248) NCM Credit Insurance Limited 3 Harbour Drive Capital Waterside Cardiff CF1 6TZ	14
249) Nordstern Art Insurance Ltd 78 Leadenhall Street - London EC3A 3DH	4,6,7,8,9,12,13,14,15,16
250) Pearl Assurance Public Ltd. Co. The Pearl Centres Lynchwood - Peterborough	5,6,7,11,12
251) Polygon Ins. Co. (UK) Three Quays, Tower Hill - London	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
252) P.P.P. Healthcare Limited PPP House Vale Road Tunbridge Wells Kent TN1 1BJ	1,2,9,13,16,17,18
253) Provincial Ins. Co. plc Stramongate Kendal - Cumbria	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
254) Prudential Assurance Co. Ltd Holborn Bars London EC1N 2NH	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
255) Royal Reinsurance Co. Ltd 24/B Lime Street - London EC3M 7ND	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
256) Scor UK Company Limited 3 America Square London EC3N 2LR	8,9,16
257) Sirius (UK) Insurance plc. 14, Fenchurch Avenue - London	5,6,7,8,9,11,12,13,15,16
258) Sirius International Forsakringsaktiebolag 14, Fenchurch Avenue London EC3M 5BS	8,9,13,15,16
259) SR International Business Insurance Company Ltd 71-77 Leadenhall Street London EC3A 2PQ	1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18
260) St. Paul International Insurance Company Ltd The St. Paul House, 23-27 Alie St.London E1 8DS	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
261) St.Paul Reinsurance Company Ltd Lime St. 15/18 - Forum House - London	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

262) Sumitomo Marine and Fire Insurance Company (Europe) Limited 7Th Floor, One Aldgate London EC3N 1LP	1,2,7,8,9,13,16
263) Sunderland Marine Mutual Ins.ASSEN Ltd c/o Salvus Bain Management Ltd 5 The Esplenade Sunderland SR2 9BQ	5,6,7,8,9,11,12,13,15,16
264) Terra Nova Insurance Company Ltd 41/43 Mincing Lane - London EC3R 7SP	1,2,7,8,9,13,16
265) The British Aviation Ins. Co Ltd 110-112 Fenchurch Street - London EC3R 7SP	5,7,11
266) The Chiyoda Fire & Marine Ins.ce Co. Ltd Norwich Winterthur House P.O. Box 156 Rose Lane Norwich NR1 1JY	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
267) The City Fire Insurance Co. Ltd Asia House, 31/33 Lime Street - London	8,9
268) The Copenhagen Reinsurance Co. UK Ltd 25/26 Lime Street - London EC3M 7HR	7,8,9
269) The Indemnity Marine Ass. Co Ltd 1 St. Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,2 (escluso 'health insurance')
270) The London Steamship Owners' Mutual Insurance Assen Ltd - Leadenhall Street - London	4,5,6,7,11,12,15,16
271) The Northern Ass. Co. Ltd 1 St. Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,2 (escluso 'health insurance')
272) The Ocean Marine Ins.Co. Ltd 1, St. Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,2 (escluso 'health insurance')
273) The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Assoc.Europe Ltd International House 1 St. Katherine's Way London E1 9UN	4,5,6,7,11,12,15,16,1 (rischi relativi alla persona trasportata, caso infortunio o morte)
274) The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Assoc. Ltd International House 1, St. Katherine's Way London E1 9UN	4,5,6,7,11,12,15,16,1 (rischi relativi alla persona trasportata, caso infortunio o morte)
275) The Tokio Marine and Fire Ins.Co Ltd 150 Leadenhall St. - London EC3V 4TE	4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
276) Travellers' Insurance Association Limited P.O. Box 420 1, St. Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ	1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,18,2 (escluso 'health insurance')
277) Unionamerica Insurance Company Limited 3 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7DD	1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,3 (con esclusione di veicoli terrestri automotori)
278) Unum Limited Milton Court Dorking, Surrey RH4 3LZ	1,2

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

279) Wasa International (UK) Ins Co Ltd London Underwriting Centre First Floor, Suite 9, 3 Minster Court, Mincing Lane - London EC3R 7DD	1,2,5,6,7,8,9,10 (ad esclusione della responsabilità civile obbligatoria) 11,12,13,16,17,18

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
280) Axa Global Risks 26, Rue Drouot 75426 - Paris Cedex 09	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18
281) Défense Automobile et Sportive Societé D'Assurance Mutuelle Place De La Republique, 34 - 72045 Le Mans Cedex	16
282) Inter Mutuelles Assistance 118, Avenue de Paris BP 300 - 79033 Niort Cedex	18
283) L'Equité Compagnie d'Assurances 32, Rue de Mogador - 75009 Paris	5,6,7,8,9,11,12,13,16
284) MBIA Assurance S A Citicenter Immeuble - Elysée 19, Le Parvis - 92073 La Défense	14,15

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
285) DBV - Winterthur Versicherungs Aktiengesellschaft Deutschland Leopoldstrasse 20 D-80804 München	1,8,9,13,16,18
286) Deutsche Krankeversicherung Aktiengesellschaft Aachener str 300 D - 50448 Koln	2
287) Deutscher Ring Sachversicherungs Aktiengesellschaft 20459 Hamburg DE Ludwig - Erhard STR22	1,8,9,13,16,18
288) Gothaer Versicherungsbank Vvag Kaiser-Wilhelm Ring 23-25 Koln 1	4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,14 lett c
289) Hanse-Merkur Reiseversicherung Aktiengesellschaft Postfach 302450 - D - 20308 Hamburg	13,18,1 (inf in viaggio),2 (malattie in viaggio),8 (ass bagagli),9 (ass bagagli),16 (rinuncia viaggio)
290) R+V Allgemeine Versicherung AG Taunusstrasse 1 - 65193 Wiesbaden	1,6,7,8,9,12,13,16
291) Victoria Versicherung Ag Victoriaplatz 1 - 4000 Dusseldorf	9,11,13,8 (escl energia nucleare),16 (escl rischi occupazione, insuff entrate, perdita valore venale, intemperie, perdite pecuniarie non commerciali, altre perdite pecuniarie)
292) Zurich Kautions - Und Kreditversicherungs Aktiengesellschaft Zurich - haus Am Opern Platz Postfach 170540 D 60079 Frankfurt	14,15

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art 89 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r c auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art 90 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

293)	Wurttembergische Rechtsschutzversicherung A.G. D - 70163 Stuttgart	17

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
294)	Allianz Versicherungs Ag. 2000 Anteverpen Be Amerikalei, 106	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
295)	Axa Belgium S.A. Avenue De La Toison D'Or, 87- 1060 Bruxelles	8,9,13,16
296)	Ciar Compagnie Internationale D'Assurances et de Reassurances S.A. - Rue de Trèves,45 B.te 1 B-1040 Bruxelles	6,7,8,9,13,16
297)	Cobac - Compagnie Belge d'Assurance Credit S.A. Rue Montoyer, 15 B - 1040 Bruxelles	14,15
298)	D.K.V. International S.A. D'assurances Rue Belliard, 35 - 1040 Bruxelles	2
299)	Kemper S.A. Parc Scientifique De Louvain La-Neuve Rue Du Bosquet, 7 - 1348 Louvain-La-Neuve	8,9,13,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
300)	Aig Europe (Netherlands) N.V. Postbus 8606 3009 Ap Rotterdam	7,8,9,13,14,16
301)	Akzo Nobel Assurantie N.V. Postbus 9300 - 6800 SB Arnhem	3,7,8,9,11,12,13,16
302)	Allianz Nederland N.V. Postbus 30013, 3001 Da Rotterdam	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16
303)	Eurocross International Insurances N.V. Postbus 144 - 2200 AC Noordwijk	1,2,9,18
304)	Generali Verzekeringsgroep Diemerhof 42, Diemen Postbus 1870 - 1110 Cg Diemen	5,6,7,8,9,11,12,13,14,16
305)	Nederlandsche Credietverzekering Maatschaappj Keizersgracht 271/287 - Amsterdam	14,15
306)	O.O.M. Global Care N.V. Postbus 85999 - 2508 Cr's -Gravenhage	1,2
307)	O.O.M. Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij U.A.Postbus 85999 - 2508 Cr's Gravenhage	1,2
308)	Ohra Schadeverzekeringen N.V. Postbus 87 - 6800 Lm - Arnhem	18

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

309) Ohra Ziektekostenverzekeringen N V — 1,18,2 (escluso 'health insurance')
Postbus 87 - 6800 Lm Arnhem

310) Reassurantie Maatschappij NV — 1,2
Postbus 190 1180 Ad Amstelveen Amsterdam

311) Sampo Industrial Insurance N V — 1,7,8,9,13,15,16,10b (limitatamente alla sola responsabilità del vettore)
Posbus 8524 3009 AM - Rotterdam

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN DANIMARCA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (°)
312)	Tryg Forsikring Skadesforsikringsselskab A/S Ltd Parallelvej 17 - 2800 Lyngby	1,2,16,17,0 Gruppi b,c,d,e,f,g

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (°)
313)	Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S A 2-4 Rue de l'Eau L - 1449 - Luxembourg	2
314)	Le Foyer Assurances S A Rue Albert Borschette 6 L - 2986 Luxembourg	1,3,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17,18
315)	Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd 23, Avenue Pasteur - L - 2311 Luxembourg	12,17
316)	The Shipowners' Mutual Strike Ins ce Association Europe 22, Avenue De La Liberté L - 1930 Luxembourg	16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (°)
317)	ASG Insurance Limited c/o Sinser Ireland Limited 11 Windsor Place Lower Pembroke Street Dublin 2	8,9,16
318)	Baltimore Insurance Limited 12/14 Lower Mount Street Dublin 2	7,8,9,13
319)	Electra Insurance Limited c/o Sinser Ireland Limited 11 Winsor Place Lr Pembroke Street Dublin 2	7,8,9,13,16
320)	GD Insurance Company Limited 12/14 Lower Mount Street Dublin 2	3,5,7,8,9,13,16
321)	TCS Insurance Company of Ireland 10/12 Landsdonne Road - Dublin 4	7,8,9,13,16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (°)
322)	Basler Versicherungs Aktiengesellshaft in Österreich Brigittenauer Lände 50-54 A - 1203 Wien	16

(°°) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art 89 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r c auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art 90 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

(°) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

323) Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Schottenring 15 - 1010 Wien	1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17
324) Hannover International Aktiengesellschaft Fuer Industrieversicherungen Edelsinnstrasse, 7-11 A-1120 Wien	1,3,6,7,8,9,12,13,16,17
325) Hypo Versicherung Aktiengesellschaft Breitenfurterstrasse 13 - A 1120 Wien	1
326) Montanversicherung Aktiengesellschaft Charasgasse 8 A-1031 Wien	1,7,8,9,13,16
327) Osterreichische Kreditversicherungs Aktiengesellschaft Stubenring 24 - A 1011 Wien	14,15
328) Raiffeisen-Versicherung Aktiengesellshaft Taborstrasse 2-6 - 1020 Wien	1,16
329) Sparkassen Versicherung Aktiengesellschaft Ungargasse 46 - 1031 Wien	1
330) Zurich Kosmos Versicherungen Aktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 15 - 1015 Wien	1,3,5,7,8,9,11,13,16,17

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN NORVEGIA O COMUNQUE IVI STABILITE (***)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
331) Bergen Skipsassuranseforening Gjensidig Olav Kyrresgate 11 - 5000 Bergen	6
332) Gjensidige Skadeforsikring Drammen Sveien 288 - 1324 Lysaker - Norway	1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18
333) Protector ForsiKring ASA Olav V's Gate 5 Postoboks 1658 Vika	6,7,8,9,16
334) Storebrand Skadeforsikring A.S. Ruseløkkveien 14 - 0114 - Oslo - Norway	1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SVEZIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
335) Commercial Union Assurance Company.PLC Kungsgaten 29, 3tr 5-111 56 Stockholm	1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,2 (escluso 'health insurance')
336) Europeiska Försäkringsaktiebolag Box 7829 - 103 97 Stockholm	1,2,7,8,9,13,16,17,18
337) Folksam Omsesidig Livforsakring 106 60 Stockholm	1,2

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c.auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(***) Paese dello Spazio Economico Europeo non aderente all'U.E.

338) Folksam Ömsesidig Sakförsäkring 106 60 Stockholm	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18
339) Forsakringsaktiebolaget Viator P.O Box 27305 - 102 54 Stockholm	1,2,7,13,16,17,18
340) Industria Forsakringsaktiebolag 105 23 Stockholm	3,7,8,9,13,14,15,16
341) Sirius International Forsakringsaktiebolag S - 113 96 Stockholm	3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
342) Wasa Sakförsäkring Ömsesidigt 173 81 Stockholm	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17,18

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FINLANDIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
343) Keskeytysvakuutusosakeyhtio Otso - Otso Loss Of Profits Ins. Co Ltd P.O Box 216 Fin 20101 Turku	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
344) Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Tapiola General Mutual Insurance Company Revontulentie, 7 Fin - 02100 ESPOO	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
345) Tapiola Corporate Life Insurance Ltd Revontulentie, 7 Fin - 02100 ESPOO	1,2
346) Tapiola Mutual Life Assurance Company Revontulentie, 7 Fin - 02100 ESPOO	1,2
347) TeollisuusvaKuutus OY Industrial Insurance Company Ltd P.O. Box 216 Fin 20101 Turku	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
348) Vakuutusakeytiö - Eurooppalainen Eurooppalainen Insurance Company Ltd Lapinmäentie 1 - Fin - 00013 - Pohjola	1 (ad esclusione delle ass ni ai sensi del motor insurance act e dell'employment insurance act finlandesi), 2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,13,14,15,16,17
349) Vakuutusosakeyhtiö Pohjola Pohjola Insurance Company Ltd Lapinmäentie 1 Fin - 00013 Pohjola	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
350) VakuutusosaKeyhtio Sampo - Sampo Insurance Company Ltd P O Box 216 Fin 20101 Turku	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17
351) VakuutusosaKeyhtio Yritys Sampo - Sampo Enterprise Ins. Co, Ltd P O Box 216 Fin 20101 Turku	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SPAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
352) Compañia Española De Seguros De Credito A La Exportacion S A Compañia De Seguros Y Reaseguros C/Velazquez, 74 - 28001 Madrid	14

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)
In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r c auto (ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art 90 del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n 175 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica (Situazione al 31 marzo 1997)

A) Imprese che hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/sede legale o secondaria	Rami (*)
1)	Financial Assurance Company LTD Vantage West, Great West Road, Brentford Midlesex TW8 9AG R.F.: Tazartes Anna Lisa Via Stresa, 17 - 20125 Milano	I,IV
2)	Lloyd's of London One Lime Street - London EC3M 7HL RF.: Barry James Gibson Via Sigieri, 14 - 20135 Milano	I
3)	S.p.A. Ass.ni Generali United Kingdom Branch Fenchurch Street - EC3M 5DY London R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,II,III,IV,V

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/sede legale o secondaria	Rami (*)
4)	Cigna Life Insurance Company of Europe SA N.V. - Succursale Francese 14, Rue Ballu - 75009 Paris R.F.: Cigna Italy s.r.l. V.le Monza, 258 - 20128 Milano	I
5)	Generali Vie (France) S.A. 76, Rue Saint Lazare - 75440 Paris R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,III,V
6)	La Federation Continentale Compagnie D'Assurance Sur La Vie 25, Rue Chaptal, 75009 Paris Cedex 09 R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,III,V

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
7)	Deutscher Lloyd Lebensversicherung AG Karlstrasse, 10 - 80333 Munchen R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I
8)	Dialog Lebensversicherungs AG Halderstrasse 29, 86150 Augsburg R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,V,VI (con esclusione di quelle operazioni accompagnate da una garanzia assicurativa relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo)

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 78 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
9)	Generali Munchener Lebensversicherung A G 31, Sonnenstrasse 80331 Munchen R.F Ass ni Generali - Dir Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,II
10)	Gothaer Lebenversicherungen AG Haupt Verwaltung D - 37069 Goettingen R.F Cassa Rurale Tures-Aurina Coop a RL 39030 Lutago (BZ)	I
11)	Mannheimer Lebensversicherung Aktiengesellschaft Postfach 152151 - 6800 Mannheim 1 R F La Mannheim Ass ni e Riass ni S p A Via S Basilio, 41 - 00187 Roma	I

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
12)	Commercial Union Belgium S A. Avenue Hermann Debroux, 54 - 1160 Bruxelles R.F Commercial Union Italia S p A Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano	I,II,III
13)	Generali Belgium S A Tour Louise, Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles (B) R F. Ass ni Generali - Dir Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,II,III,VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
14)	Algemene Levensherverzekering Maatschappij n v Postbus 141 - 1180 AC Amstelveen Amsterdam R.F KPMG Fides Fiduciaria S.p.A. Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	I
15)	Generali Levensverzekering Maatschappij NV Diemerhof 42 1110 CL Diemen (Olanda) R F Ass ni Generali - Dir Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,II,III,VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SPAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
16)	Assicurazioni Generali S.p A - Succursale in Spagna Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid R.F Ass.ni Generali - Dir Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,III,VI
17)	Banco Vitalicio De Espana Compagnia Anonima de Seguros y Reaseguros P de Gracia, 11 - 08007 Barcelona R.F Ass ni Generali - Dir centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,III,VI

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D Lgs 17 marzo 1995, n 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

R.F Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 78 del D Lgs 17 marzo 1995, n 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
18)	Axa S.A. 4-6 Rue Adolphe L 1116 - Luxembourg R.F.: Pascucci Mario Via Solari, 9 - 20144 Milano	I,II,III,V,VI
19)	Danica Life and Pension SA 11, Avenue Guillaume L, 1651 - Luxembourg R.F.: Interfides Ass.ni s.r.l. (dott. De Tommasi)	I,II,III
20)	Euresa Life S.A. Boulevard G.D. Charlotte - L-1331 Luxembourg R.F.: Zanetta Sergio Via Piatti, 3 - 20123 Milano	I,II,III,V,VI
21)	Generali Luxembourg 3, Rue Thomas Edison - L-1445 Strassen - Luxembourg R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,II,III,V,VI
22)	Lombard International Assurance 2, Route de Treves - L-2633 Senningerberg Luxembourg R.F.: Massimo Bagni Via Giberti, 7 - 37122 Verona	I,II,III,V
23)	Luxembourg Henin - Vie 16, Avenue Pasteur L - 2311 Luxembourg R.F.: Studio Tributario Deiure Via Pontaccio, 10 - 20121 Milano	I,II,III,V
24)	Lux Life S.A. 4, Rue Du Fort Rheinsheim - BP723 L-2017 Luxembourg R.F.: Morettini Mario Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	I,II,III,V
25)	Zurich Eurolife S.A. 48, Rue De Bragance - L - 1255 Luxembourg R.F.: Minerva Vita Assicurazioni S.p.A. Piazza Carlo. Erba, 6 - 20129 Milano	I,II,III,V,VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN PORTOGALLO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
26)	Generali Vida Companhia de Seguros S.A. Avenida Duque D'Avila, 114 - 1050 Lisboa R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I,V,VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
27)	Anglo - Elementar Versicherungs Aktiengesellschaft Karntner Ring 12 A - 1015 Wien R.F.: Allianz Subalpina S.p.A. Via Alfieri, 22 - 10121 Torino	I,II

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 78 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale) per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997.

28) Der Anker Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft — I,II
Hoher Markt 10-11 - A-1010 Wien
R.F de Puppi Fabio C/o Helvetia Ass ni
Via G B Cassinis, 21 - 20139 Milano

29) Generali Allgemeine Lebenversicherung AG — I,II
Landskrongasse 1-3 A-1011 Wien
R F Ass ni Generali - Dir Centrale
Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste

30) Interunfall Versicherung Aktiengesellshaft — I,II
Tegetthoffstrasse 7 A - 1011 Wien
R.F . Ass ni Generali - Dir Centrale
Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste

31) Nordstern Colonia Versicherungs Aktiengesellschaft — I,II
Uraniastrasse, 2 - 1011 Wien
R.F Nordstern Colonia Danni S p A (N Sternai)
Via Camperio 2 - 20123 Milano

32) Tiroler Landes Versicherung Sanstalt — I
Wilhelm - Greil Strasse 10 - 6020 Innsbruch
R.F · Renate Holzeisen
Via Perathoner, 5 - Bolzano

33) Union Versicherungs - Aktiengesellschaft — I,II
Schottenring 30 A - 1010 Wien
R.F : KPMG Fides Fiduciaria S p.A
Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano

34) Versicherungsanstalt Der Osterreichischen Bundeslander — I,II
Praterstrasse 1-7 - A 1015 Wien
R.F. KPMG Fides Fiduciaria S p A
Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano

35) Wiener Allianz Lebenversicherungs AG — I,II
Hietzinger Kai 101-105 A 1130 Wien
R.F.: Allianz Subalpina S p A
Via Alfieri, 22 - 10121 Torino

36) Wiener Stadtische Allgemeine — I,II
Versicherung Aktiengesellschaft
Postfach 80 Ringturm A - 1011 Wien
R.F KPMG Fides Fiduciaria S p A
Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D Lgs 17 marzo 1995, n 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

R.F Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art 78 del D Lgs 17 marzo 1995, n 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 15 aprile 1997

B) Imprese che non hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale (**)

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
37) Cigna Life Insurance Company of Europe S.A. - NV 8 Lime Street - London EC3M7NA	I
38) Clerical Medical and General Life Assurance Society 15 St. James's Square - London SW1Y 4LQ	III
39) Clerical Medical Investment Group Ltd. Trinity Road - Halifax HX1 2RG	I,II,III,IV,V,VI
40) Eurolife Assurance Company Ltd. Eurolife House 16 St. John Street - London EC 1M 4AY	I,II,III,IV
41) Gerling Globale General and Reinsurance Company Ltd. 50, Fenchuch Street - London EC3M 3JY	I,IV
42) Norwich Union Annuity Ltd. P.O. Box 4, Surrey Street - Norwich NR1 3NG	I,III
43) Norwich Union Life & Pensions Ltd. P.O. Box 4, Surrey Street - Norwich NR1 3NG	I,III,IV,V
44) Police Mutual Assurance Society Ltd. Alexandra House, Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6Q5	I
45) Swiss (United Kingdom) Plc Swisse Life House 99/101 London Road Sevenoaks Kent TN13 1BG	I,III,IV
46) Unum Limited Milton Court - Durking (Surrey RH4 3LZ)	I,IV

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
47) Les Mutuelles Du Mans Assurances Vie 20 - Rue Saint Bertrand B.P. 279 - 72006 Les Mans Cedex	I

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
48) Trans Germania Deutche Renten und Lebenversicherung AG Schwarzer Weg, 28 - 22309 Hamburg	I,II
49) Transatlantische Lebenversicherungs AG Schwarzer Weg, 28 - 22309 Hamburg	I,II

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
50) Cigna Life Insurance Europe S A NV 9-11 Rue Belliard - 1040 Bruxelles	I

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN DANIMARCA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
51) PFA Pension III Marina Park, Sundkrogsgade 4 - 2100 Kobenhavn	V,I (limitatamente alle assicurazioni di gruppo)

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
52) ABN AMRO Life S A Rue Jean Monnet L - 2180 Luxembourg - Kirchberg	I,II,III,V,VI
53) Atlanticlux S.A. 16 - Rue de Nassau- L-2213 Luxembourg	I,II,III
54) De Vaderlandsche Luxembourg Patriotique Luxembourg 224 - Route d'Arlon - L-8010 STRASSEN	I,II,III
55) Ewa Life S.A 4, Rue d'Orange - L 2267 Luxembourg	I,II,III,V,VI
56) Fortis Luxembourg Vie S A 74, Grand Rue - L-1660 Luxembourg	I,II,III,V
57) Investlife Luxembourg 10, Rue Nicolas Adames L - 1114 Luxembourg	I,II,III,V
58) Le Foyer Assurances Vie S A 6, Rue Albert Borschette - L-2986 Luxembourg	I,II,III,V,VI
59) Paneurolife S.A. 36 - Avenue Marie - Therese L - 2132 Luxembourg	I,II,III,V
60) PFA Pension Luxembourg SA 17, Boulevard Prince Henry, L 1724 Luxembourg	I,II,III
61) Premiere Life (Luxembourg) S A 1, Rue Emile Bian - L-1235 Luxembourg	I,II,III
62) Safe Assurance 5/2, Rue de Neudorf - L-2015 Luxembourg (FINDEL)	I,II,III
63) Scottish Equitable International S A 16 - Av Grand - Duc Jean L - 1842 Howald Grand - Duchè de Luxembourg	I,II,III,V,VI
64) Sogelux - Vie S A 11, Avenue Emile Reuter - L - 2420 Luxembourg	I,II,III,V

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art 78 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D Lgs 17 marzo 1995, n 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

65) Swiss Life 1, Rue du Potagere - L-2347 Luxembourg	I,II,III,V,VI
66) Vitis Life S.A. 25 C, Boulevard Royal - L - 2449 Luxembourg	I,II,VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
67) Eagle Star European Life Assurance Company Ltd. Eagle Star House Frascati Road, Blackrock, Co. - Dublin	III
68) Hansard Europe Limited P.O. Box 43, Enterprise House Frascati Road, Blackrock, Co. - Dublin	III
69) Midland Life International Ltd 4Th Floor, 20/22 Lower Hatch Street - Dublin 2	I,III
70) Norwich Union Life Insurance Ireland Ltd. 60/63 Dawson Street - Dublin 2	I,II,III,IV,V,VI
71) Scottish Amicable International Assurance PLC Ormonde House 12LR Leeson Street - Dublin 2	III (con utilizzo dei rami I e IV per l'esercizio delle opzioni)
72) Scottish Mutual International PLC Beresford Court 16/17 Beresford Place - Dublin 1	I,III

. IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
73) Austria Lebenversicherungs AG Untere Donaustrasse, 25 1021 - Wien	I,II
74) Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Schottenring 15 - 1010 Wien	I,II
75) Drei Banken Versicherungs Aktiengesellschaft Hauptplaz 10/11 - A 4020 Linz	I
76) Hypo Versicherung Aktiengesellschaft Breitenfurterstrasse 13 - A 1120 Wien	I
77) Raiffeisen Versicherung A.G. Taborstrasse 2-6 - 1020 Wien	I,II
78) Sparkassen Versicherung Aktiengesellschaft Ungargasse, 46 - 1031 Wien	I,II,III
79) Zurich Kosmos Versicherungen Aktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 15 - 1015 Wien	I,II

IMPRESE CÓN SEDE LEGALE IN SVEZIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
80) Folksam Omsesidig Livforsakring 106 60 Stockholm	I,IV

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

81) Wasa Fondforsakring 173 81 Stockholm	III

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FINLANDIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
82) Tapiola Corporate Life Insurance Ltd Revontulentie 7, Fin -02100 ESPOO	I
83) Tapiola Mutual Life Assurance Company Revontulentie 7, Fin - 02100 ESPOO	I

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
84) Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N V - Postbus 796, 3000 AT Rotterdam	I,III

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art 78 del D Lgs 17 marzo 1995, n 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del D Lgs 17 marzo 1995, n 174 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

97A5446

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N09X «istituzioni di diritto pubblico», comprendente la disciplina «istituzioni di diritto pubblico».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione delle delibere di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

97A5685

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari		
	- annuale	L.	440.000
	- semestrale	L.	250.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi		
	- annuale	L.	360.000
	- semestrale	L.	200.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi,		
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	60.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	92.500
	- semestrale	L.	60.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L.	236.000
	- semestrale	L.	130.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L.	92.000
	- semestrale	L	59.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L.	231.000
	- semestrale	L.	126.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L.	950.000
	- semestrale	L.	514.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)		
	- annuale	L.	850.000
	- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 5 0 9 7 *

L. 1.500